



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

Riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile

Atto del Governo n. 479

Articolo 1 Legge 16 marzo 2017, n. 30

Schede di lettura

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

novembre 2017



SERVIZIO STUDI

UFFICIO RICERCHE SULLE QUESTIONI ISTITUZIONALI, GIUSTIZIA E CULTURA

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

UFFICIO RICERCHE NEI SETTORI DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 569



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Ambiente

Tel. 06 6760-9253 - st_ambiente@camera.it - [@CD_ambiente](https://twitter.com/CD_ambiente)

Atti del Governo n. 476

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AM0274

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

Introduzione	7
Articolo 1 (<i>Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile</i>).....	12
Articolo 2 (<i>Attività di protezione civile</i>)	14
Articolo 3 (<i>Servizio nazionale della protezione civile</i>).....	16
Articolo 4 (<i>Componenti del Servizio nazionale della protezione civile</i>).....	18
Articolo 5 (<i>Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri</i>).....	19
Articolo 6 (<i>Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile</i>).....	22
Articolo 7 (<i>Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile</i>)	23
Articolo 8 (<i>Funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri</i>).....	24
Articolo 9 (<i>Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile</i>).....	27
Articolo 10 (<i>Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile</i>)	29
Articolo 11 (<i>Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile</i>)	30
Articolo 12 (<i>Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile</i>)	33
Articolo 13 (<i>Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile</i>).....	36
Articolo 14 (<i>Comitato operativo nazionale della protezione civile</i>)	39
Articolo 15 (<i>Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative</i>)	41
Articolo 16 (<i>Tipologia dei rischi di protezione civile</i>)	44
Articolo 17 (<i>Sistemi di allertamento</i>).....	45
Articolo 18 (<i>Pianificazione di protezione civile</i>).....	48
Articolo 19 (<i>Ruolo della comunità scientifica</i>).....	50
Articolo 20 (<i>Commissione Grandi Rischi</i>).....	52
Articolo 21 (<i>Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca</i>)	53

Articolo 22 (<i>Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile</i>).....	55
Articolo 23 (<i>Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile</i>)	57
Articolo 24 (<i>Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale</i>).....	60
Articolo 25 (<i>Ordinanze di protezione civile</i>)	64
Articolo 26 (<i>Ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale</i>)	67
Articolo 27 (<i>Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale</i>).....	69
Articolo 28 (<i>Disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi</i>)	76
Articolo 29 (<i>Partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile</i>).....	78
Articolo 30 (<i>Disposizioni relative all'utilizzo di segni distintivi</i>)	80
Articolo 31 (<i>Partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile</i>).....	81
Articolo 32 (<i>Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile</i>)	84
Articolo 33 (<i>Disciplina delle organizzazioni di volontariato e delle reti associative operanti nel settore della protezione civile a norma degli articoli 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117</i>)	87
Articolo 34 (<i>Elenco nazionale del volontariato di protezione civile</i>).....	90
Articolo 35 (<i>Gruppi comunali di protezione civile</i>).....	91
Articolo 36 (<i>Altre forme di volontariato organizzato di protezione civile</i>).....	92
Articolo 37 (<i>Contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità</i>)	93
Articolo 38 (<i>Partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile</i>).....	94
Articolo 39 (<i>Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile</i>).....	96

Articolo 40 (<i>Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile</i>)	99
Articolo 41 (<i>Modalità di intervento del volontariato organizzato in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile o nella loro imminenza</i>)	101
Articolo 42 (<i>Comitato nazionale del volontariato di protezione civile</i>)	102
Articolo 43 (<i>Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione</i>)	104
Articolo 44 (<i>Fondo per le emergenze nazionali</i>)	107
Articolo 45 (<i>Fondo regionale di protezione civile</i>)	109
Articolo 46 (<i>Strumenti organizzativi per la realizzazione delle attività di protezione civile</i>)	111
Articolo 47 (<i>Coordinamento dei riferimenti normativi</i>)	112
Articolo 48 (<i>Abrogazioni</i>)	113
Articolo 49 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>)	114
Articolo 50 (<i>Norme transitorie e finali</i>)	115

Schede di lettura

Introduzione

Lo schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 479) reca disposizioni per l'attuazione della delega contenuta nell'articolo 1 della legge 30/2017, recante il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile (si veda *infra*).

Il provvedimento consta di **50 articoli**. Il primo gruppo di disposizioni è volto a disciplinare: la definizione e le finalità del Servizio nazionale della protezione civile (**art. 1**), le attività di protezione civile (**art. 2**), l'articolazione del Servizio nazionale (art. 3) e le sue componenti (art. 4), le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri (**art. 5**) e delle autorità territoriali di protezione civile (**art. 6**), i tre tipi di eventi emergenziali di protezione civile (**art. 7**).

Un secondo gruppo di disposizioni disciplina le funzioni del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri (**art. 8**), del Prefetto (**art. 9**), del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (**art. 10**), delle regioni, delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta (**art. 11**), nonché dei comuni nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (**art. 12**).

Al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative (che sono elencate nell'**art. 13**), si prevede la convocazione del Comitato operativo nazionale della protezione civile (**art. 14**). Al fine di assicurare, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario per l'esercizio delle funzioni e lo svolgimento delle attività di protezione civile è disciplinata l'adozione di direttive del Presidente del Consiglio dei ministri (**art. 15**).

Nell'ambito delle attività per la previsione e prevenzione dei rischi, il provvedimento individua diverse tipologie dei rischi di protezione civile (**art. 16**), disciplina il sistema di allertamento del Servizio nazionale (**art. 17**) e la pianificazione di protezione civile (**art. 18**), nonché le modalità di partecipazione della comunità scientifica al Servizio nazionale (**art. 19**) e l'individuazione dei centri di competenza (**art. 21**). Oltre a confermare il ruolo di organo di consulenza tecnico scientifica della Commissione grandi rischi (**art. 20**), lo schema di decreto circoscrive l'ambito delle azioni integrate di prevenzione strutturale di protezione civile per la riduzione dei rischi (**art. 22**).

L'**articolo 23** disciplina la dichiarazione dello stato di mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile nel caso di eventi emergenziali, che possano manifestarsi con intensità tale da compromettere l'integrità della vita e dei beni primari.

L'**articolo 24** disciplina la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale

L'**articolo 25** disciplina la predisposizione e l'emanazione delle ordinanze di protezione civile, mentre l'**articolo 26** dispone con riguardo alle ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale.

L'**articolo 27** contiene disposizioni in materia di apertura, gestione e chiusura delle contabilità speciali, mentre l'**articolo 28** è volto a individuare le misure da adottare sotto forma di agevolazioni, contributo e forme di ristoro in favore dei soggetti e delle attività danneggiati.

Ulteriori disposizioni sono finalizzate a disciplinare la partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero e al meccanismo unionale di protezione civile (**art. 29**), nonché l'utilizzo di segni distintivi riferiti al Dipartimento della protezione civile (**art. 30**).

Un consistente gruppo di norme disciplina la partecipazione dei cittadini e del volontariato organizzato di protezione civile (**artt. 31, 36 e 38**), anche al fine di qualificare il volontario di protezione civile (**art. 32**), prescrivere come obbligatoria l'iscrizione degli enti del Terzo settore operanti nel campo della protezione civile, o delle altre forme di volontariato organizzato, nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile (**artt. 33 e 34**), disciplinare i gruppi comunali di protezione civile (**art. 35**) e i contributi erogabili dal Dipartimento di protezione civile ad organizzazioni di volontariato operanti nel settore (**art. 37**). Ulteriori disposizioni in tale ambito sono finalizzate a disciplinare i benefici per i volontari che partecipano alle attività di protezione civile (**art. 39**), le procedure di rimborso al volontariato organizzato e al datore di lavoro dei volontari per le spese sostenute nelle attività ed interventi autorizzati di protezione civile (**art. 40**), le modalità di mobilitazione e coordinamento dell'intervento dei volontari nei casi di emergenza (**art. 41**), nonché il Comitato nazionale del volontariato di protezione civile (**art. 42**).

Le misure e gli strumenti finanziari per l'esercizio delle attività di protezione civile riguardano il preesistente Fondo per la protezione civile, la cui operatività è focalizzata sullo svolgimento di attività di previsione e prevenzione (**art. 43**), il Fondo per le emergenze nazionali (**art.44**) e il Fondo regionale di protezione civile (**art.45**).

L'**articolo 46** riguarda gli strumenti organizzativi per la realizzazione delle attività di protezione civile, quali il personale e gli operatori del Servizio nazionale di protezione civile.

Da ultimo, sono dettate disposizioni transitorie, di coordinamento e finali volte anche ad abrogare talune norme vigenti e a precisare che le amministrazioni provvedono all'attuazione del provvedimento in esame senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (**artt.47-50**).

Le principali disposizioni sul Servizio nazionale della protezione civile

Il Servizio nazionale della protezione civile (d'ora in poi SNPC) è stato istituito e disciplinato dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Questa legge è stata oggetto di più modifiche nel corso del tempo.

Altresì la cornice ordinamentale in cui essa veniva a collocarsi è andata modificandosi, specie con la traslazione della materia della protezione civile alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni, avvenuta con la legge costituzionale n. 3 del 2001 di riforma del titolo V della Costituzione.

Tra le rivisitazioni della legge n. 225 più significative intervenute in tempi non lontani, può ricordarsi il decreto n. 59 del 2012, volto a ricondurre l'operatività della Protezione civile al nucleo originario di competenze attribuite dalla legge istitutiva del 1992 (dirette prevalentemente a fronteggiare gli eventi calamitosi e a rendere più incisivi gli interventi nella gestione delle emergenze). Le innovazioni principali di quel decreto-legge venivano a riguardare profili quali l'introduzione di un nuovo meccanismo di finanziamento delle emergenze; la fissazione della durata degli stati di emergenza; la procedura per l'emanazione delle ordinanze di protezione civile; il subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria; le gestioni commissariali.

Così come può ricordarsi l'articolo 10 del decreto-legge n. 93 del 2013, anch'esso incidente su alcuni snodi, quali il contenuto della deliberazione dello stato di emergenza e delle ordinanze di protezione civile, la durata dello stato di emergenza, il finanziamento degli interventi (in particolare attraverso l'istituzione del Fondo per le emergenze nazionali).

In breve, la "manutenzione" della legge n. 225 è andata profilandosi, nei più recenti anni, come una sorta di *work in progress*, nella ricerca di soluzioni adeguate rispetto a sollecitazioni e problematiche insorgenti, dalla risposta e prevenzione delle emergenze alla gestione degli interventi.

In tale evoluzione è intervenuta la legge n. 30 del 2017, recante delega legislativa alla "*ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione*" delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il SNPC e le relative funzioni.

Per un approfondimento, soprattutto riguardo alle norme adottate nel corso dell'attuale legislatura, si rinvia al [tema web "Protezione civile"](#).

Le norme della legge delega n. 30/2017

Il testo della legge 30/2017 è composto da un solo articolo, che **delega il Governo all'adozione**, entro 9 mesi dall'entrata in vigore della legge (cioè **entro il 4 gennaio 2018**), **di uno o più decreti legislativi** di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il SNPC e le relative funzioni.

Il **comma 1** elenca gli **ambiti oggetto della delega**, tra i quali si ricordano la definizione delle attività di protezione civile e l'organizzazione di un sistema policentrico a livello centrale, regionale e locale; la disciplina dei finanziamenti e delle procedure contabili, della partecipazione dei cittadini, dello stato di emergenza e del potere di ordinanza.

Il **comma 2** prevede che nell'esercizio della delega si persegua il coordinamento delle disposizioni concernenti le materie oggetto della presente legge nonché la coerenza terminologica, nel rispetto dei seguenti **principi e criteri direttivi**:

- a) identificazione dei tipi di rischi per i quali si esplica l'azione di protezione civile;
- b) individuazione, sistematizzazione e riassetto in forma organica e coordinata degli ambiti di intervento di cui al comma 1;
- c) raccordo delle pianificazioni di protezione civile con quelle di valutazione ambientale e di pianificazione territoriale e strategica;
- d) omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati dal SNPC;
- e) individuazione degli effetti determinati dagli eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza, al fine di definire metodologie omogenee, per l'intero territorio nazionale, per l'erogazione di misure in favore dei soggetti colpiti;
- f) ricognizione delle fonti normative primarie vigenti;
- g) semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi;
- h) esonero dalle pratiche di autorizzazione per l'installazione di stazioni di monitoraggio o stazioni idrometeorologiche ai fini di protezione civile;
- i) integrazione del SNPC con la normativa europea di protezione civile;
- l) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** elenca i **principi e criteri direttivi per la semplificazione normativa** delle materie oggetto della delega, che comprendono, tra l'altro, il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti e la verifica del rispetto dei principi contenuti nelle direttive europee in materia.

Il **comma 4** demanda ai decreti legislativi la definizione dei criteri da seguire per l'**adozione, entro 2** anni dalla loro entrata in vigore, di eventuali modifiche e integrazioni dei provvedimenti di attuazione, con particolare riguardo alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.

I commi successivi, infine, disciplinano, tra l'altro, le procedure per l'adozione dei decreti delegati e l'adozione di disposizioni integrative o correttive dei medesimi.

Per quanto riguarda la procedura, il comma 5 prevede che i decreti sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri che si avvale, ai fini della predisposizione dei relativi schemi, del Dipartimento della

protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Si prevede, inoltre, che lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Considerato che il decreto è stato assegnato il 16 novembre 2017 al Senato e il 17 novembre 2017 alla Camera, la scadenza del termine per l'espressione del parere parlamentare è fissata rispettivamente il 31 dicembre 2017 e il 1° gennaio 2018.

Articolo 1

(Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile)

La formulazione dell'**articolo 1** risponde a un duplice intento: fornire una definizione del "Servizio nazionale della Protezione civile", ed insieme collocarla entro l'evoluzione ordinamentale (nazionale ed europea) intervenuta negli anni seguenti al 1992, quando fu approntata la legge sua istitutiva.

Per il primo riguardo, quello definitorio, il Servizio nazionale della Protezione civile è qui indicato come "il sistema" che esercita la funzione di protezione civile, alla stregua di un "insieme delle competenze e delle attività" volte a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni - derivanti "da eventi calamitosi di origine naturale o dall'attività dell'uomo".

È **definizione** che accentua dunque - rispetto a quella resa dalla legge n. 225 del 1992 - il profilo sistemico e policentrico (fu peraltro quella medesima legge a segnare la rinuncia "ad un modello centralizzato per una organizzazione diffusa a carattere policentrico", ebbe a rilevare la Corte costituzionale nella sentenza n. 327 del 2003).

Per quanto concerne la funzione in sé considerata nelle sue finalità, la definizione qui resa ricalca in ampia misura (secondo indicazione presente quale criterio direttivo nella legge di delegazione n. 30 del 2017) la definizione già formulata dalla legge n. 225.

Al contempo, si semplifica la dicitura (prevista nella legge n. 225) di danni avuti o temuti provenienti "da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi".

Quanto al riferimento ad eventi naturali o, invero, "connessi" con l'attività dell'uomo, esso è già presente nell'articolo 2 della legge n. 225. Quel "connessi" è però mutato in "derivanti", come recita lo schema.

L'accentuazione del carattere integrato, policentrico nonché improntato a sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza del "sistema" della protezione civile, fa sì che venga trasposta in altra parte dello schema (l'articolo 7) la distinzione (presente già nell'articolo 1-*bis* della legge n. 225) per eventi calamitosi quali parametro cui commisurare la competenza degli attori della protezione (a seconda che gli eventi si distinguano in: *a*) fronteggiabili mediante interventi che possono essere attuati dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; *b*) richiedenti, per loro natura ed estensione, l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; *c*) da fronteggiare, in ragione della loro intensità ed estensione, con immediatezza d'intervento e tali da richiedere

l'impiego di mezzi e poteri straordinari pur se limitati e predefiniti nel tempo).

Per quanto riguarda il contesto ordinamentale, dopo la legge del 1992 sono intervenuti- nel 2001 - alcuni mutamenti di rilievo.

Da un lato si pone la riforma del Titolo V della Costituzione, con la 'trasformazione' della protezione civile in materia concorrente quanto a competenza legislativa di Stato e Regioni (non più statale esclusiva, com'era innanzi).

Dall'altro vi è l'avvio a livello europeo di un meccanismo comunitario per una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile (cfr. la decisione del Consiglio n. 2001/792 del 23 ottobre 2001, con i suoi successivi sviluppi, talché il "meccanismo unionale di protezione civile" è attualmente regolato dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio).

I poteri dell'Unione europea in materia di protezione civile sono definiti all'articolo 196 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (secondo il quale l'azione dell'Unione è intesa a promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace all'interno dell'Unione tra i servizi di protezione civile nazionali e a favorire la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in materia di protezione civile).

La trasposizione della definizione del Servizio nazionale di protezione civile in questa cornice nuova (rispetto al 1992) dà conto dell'esplicitazione che le disposizioni dettate dallo schema di decreto legislativo siano "**principi fondamentali**" (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione).

Così come viene esplicitata una clausola di 'compatibilità' competenziale con le disposizioni proprie di Statuti e relative norme di attuazione, per quanto riguarda l'applicazione negli enti territoriali ad autonomia speciale.

Ed è richiamato il concorso al perseguimento delle finalità previste, in materia di protezione civile, dalla normativa dell'Unione europea.

Può rammentarsi come la disposizione di delega ponga - tra i suoi principi e criteri direttivi - la "organizzazione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale" (articolo 1, comma 1, lettera *b*) della legge n. 30 del 2017).

Articolo 2 **(Attività di protezione civile)**

L'**articolo 2** definisce le attività di protezione civile.

Tali sono le attività volte:

- alla previsione dei rischi;
- alla prevenzione e mitigazione dei rischi;
- alla pianificazione;
- alla gestione delle emergenze;
- al superamento delle emergenze.

È ripartizione che ricalca quella presente nella legge-delega n. 30 de 2017 (articolo 1, comma 1, lettera *a*)).

Le disposizioni di questo articolo dello schema sistematizzano un nucleo dispositivo già presente nella legge n. 225 del 1992, rivisitato tuttavia sulla scorta della venticinquennale esperienza maturata, onde tracciare un più definito *framework* concettuale e definitorio.

La previsione consiste nell'insieme delle attività (svolte anche con il concorso di soggetti scientifici, tecnici e amministrativi competenti in materia) dirette all'identificazione "e allo studio, anche dinamico", degli scenari di rischio "possibili", per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile.

Risulta così introdotto il riferimento ad uno studio dinamico degli scenari di rischio - non solo quelli "probabili", come recita l'articolo 3 della legge n. 225, bensì quelli "possibili".

La prevenzione consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

Per questo riguardo, l'articolo muove una sistematizzazione delle attività non strutturali e strutturali, in cui la prevenzione si irradia. Nella legge n. 225 tale definizione risulta, a raffronto, più frammentata.

Ebbene, le attività **non strutturali** di prevenzione afferiscono: all'allertamento del Servizio nazionale (come attività sia di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, sia di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e conseguente evoluzione degli scenari di rischio) (l'articolo 17 dello schema ne dà più puntuale definizione, v. *infra*); alla **pianificazione** di

protezione civile (l'articolo 18 dello schema ne dà più puntuale definizione, v. *infra*); alla formazione e alla professionalizzazione degli operatori del Servizio nazionale; all'applicazione e all'aggiornamento della normativa tecnica di interesse; alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche a fini di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini; all'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e sulla pianificazione; alla promozione e all'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative.

Vi rientrano altresì le analoghe attività che siano svolte all'estero, in via bilaterale o di partecipazione italiana all'Unione europea e ad organizzazioni internazionali, al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile.

Le attività **strutturali** di prevenzione afferiscono alle seguenti attività: la partecipazione alla elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione e attuazione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi; la partecipazione alla programmazione e attuazione degli interventi volti a mitigare i rischi; l'esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi (in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale esistenti); le azioni di prevenzione strutturale (di cui all'articolo 22 dello schema, v. *infra*).

La **gestione dell'emergenza** consiste nell' "insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione".

Per quest'ambito definitorio, lo schema (come già la legge-delega n. 30 del 2017) fa dunque perno sulla nozione di "gestione della emergenza".

Il **superamento dell'emergenza** consiste nella "attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli".

Si tratta di definizione invero assai più articolata rispetto a quella contenuta nella legge n. 225, secondo cui il superamento dell'emergenza consiste "unicamente" nell'attuazione (coordinata con gli organi istituzionali competenti) "delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita".

Articolo 3 *(Servizio nazionale della protezione civile)*

L'**articolo 3** definisce l'articolazione del Servizio nazionale, nella sua configurazione plurale di diverse autorità di protezione civile, componenti, strutture operative, soggetti concorrenti.

Siffatta articolazione si fa unitario sistema secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (e va da sé, di leale collaborazione, com'è proprio per l'esercizio di competenze concorrenti tra Stato e Regioni).

Le **autorità di protezione civile** esercitano la funzione di indirizzo politico, entro il rispettivo ambito di governo.

Di queste, autorità *nazionale* è il Presidente del Consiglio (sulle cui attribuzioni v. *infra* l'articolo 5). Esso si avvale del Dipartimento della protezione civile.

Sono autorità *territoriali* i Sindaci e Sindaci metropolitani, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome - limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni. L'articolo 6 dello schema ne specifica le attribuzioni (v. *infra*).

Quali **articolazioni** del Servizio nazionale, sono menzionate le **componenti** (Stato, Regioni, Province autonome, enti locali: v. *infra* l'articolo 4 dello schema), le **strutture operative** (di quelle nazionali dà enumerazione l'articolo 13, comma 1 dello schema), i **soggetti concorrenti** (ossia - secondo l'articolo 13, comma 2 dello schema - gli ordini e i collegi professionali, gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile).

L'articolo reca altresì alcune previsioni, a rigore riferite solo ad alcune "componenti" del Servizio nazionale.

Oltre a ricordare la titolarità di Regioni e Province autonome della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile nonché la disciplina degli enti locali quale predisposta dalla legge n. 56 del 2014 (circa l'esercizio in forma aggregata di funzioni dei Comuni, o la configurazione degli enti di area vasta), questo articolo prevede che la pianificazione di protezione civile (di cui all'articolo 18 dello schema) definisca gli **ambiti territoriali e organizzativi ottimali** - costituiti da uno o più Comuni - per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di protezione civile.

A tal fine sono derogabili le previsioni poste dal decreto-legge n. 78 del 2010 (articolo 14, commi 27 "e seguenti"; invero *sarebbe preferibile la puntuale indicazione di tutti i commi derogabili*) circa le funzioni fondamentali dei Comuni ed i casi di loro esercizio in forma obbligatoriamente associata.

Intento della previsione pare essere una forma aggregativa tra Comuni (cui commisurare la protezione civile di primo livello) ritagliata più sulle misure e attività da intraprendere che sul formato demografico degli enti.

Articolo 4 *(Componenti del Servizio nazionale della protezione civile)*

In raccordo con l'articolo 1 e nella configurazione policentrica del 'sistema' della protezione civile, va letto **l'articolo 4**, il quale scandisce come siano "componenti" del Servizio nazionale di protezione civile lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali.

Tutti provvedono alle attività di servizio civile, secondo le competenze e gli ordinamenti loro propri.

Possono stipulare convenzioni, sia con le strutture operative (enumerare all'articolo 13 dello schema, v. *infra*) sia con altri soggetti pubblici.

Sono tenuti alla diffusione di tutte le informazioni utili nel circuito del Servizio nazionale di protezione civile (non già solo presso il Dipartimento della Protezione civile, com'è nella previsione del corrispondente articolo 6 della legge n. 225).

La circolazione delle informazioni deve avvenire senza nocimento ai fini della protezione dei dati personali, del segreto di Stato, della sicurezza pubblica, della prevenzione o repressione dei reati.

Questo articolo fornisce una enumerazione di soggetti, circoscritta alle 'componenti' in senso stretto del Servizio nazionale di protezione civile. Gli altri soggetti che concorrono all'attività di protezione civile (richiamati pur essi nel corrispondente articolo 6 della legge n. 225) trovano disciplina in altre disposizioni dello schema (v. *infra*).

Articolo 5 *(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri)*

L'**articolo 5** determina le attribuzioni del Presidente del Consiglio; definisce un obbligo informativo del Governo verso il Parlamento.

Le **attribuzioni del Presidente del Consiglio** sono di un triplice ordine:

- poteri di ordinanza in materia di protezione civile;
- determinazione delle politiche, per la promozione e il coordinamento di tutte le istituzioni ed organizzazioni pubbliche e private, presenti nel territorio nazionale, impegnate in attività di protezione civile;
- potere di indirizzo per lo svolgimento in forma coordinata e unitaria delle attività di protezione civile, ancorché nel rispetto della peculiarità dei territori.

Ne esce profilata una 'centralità' della Presidenza del Consiglio, che si direbbe accentuata rispetto al mero dettato normativo della legge n. 225 del 1992 vigente, posto che la legge-delega n. 30 del 2017 (all'articolo 1, comma 1, lettera *c*) si riferisce al Presidente del Consiglio quale "titolare delle politiche di protezione civile", ed in quanto tale titolare della funzione di indirizzo e di coordinamento.

Il **potere di ordinanza** si prevede che possa essere esercitato (dunque si tratta di una facoltà) per il tramite del Capo del dipartimento di protezione civile (salva diversa determinazione da parte della deliberazione dello stato di emergenza assunta dal Consiglio dei ministri: v. *infra* l'articolo 24 dello schema).

Se la formulazione della disposizione dello schema (il Presidente del Consiglio "per il perseguimento delle finalità del Servizio nazionale, detiene i poteri di ordinanza") si direbbe di maggiore latitudine riguardo al dettato della legge n. 225, di contro risponde all'impostazione del decreto-legge n. 343 del 2001 (recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile"), secondo il cui articolo 5 il Presidente del Consiglio (oltre a determinare le politiche di protezione civile ed a promuovere e coordinare le attività dei diversi attori della protezione civile) detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile.

Tale potere di ordinanza trova la sua esplicitazione nelle ordinanze di protezione civile, oggetto dell'articolo 25 dello schema (cui si rinvia, v. *infra*). Qui vale ricordare come la sentenza della Corte costituzionale n. 284 del 2006 (come già rilevato dalla medesima Corte in precedenti pronunce) rammentasse che le previsioni contemplate nell'articolo 5 della legge n.

225 del 1992 e l'[articolo 107 del decreto legislativo n. 112 del 1998](#) (ossia il decreto legislativo di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione della legge n. 59 del 1997; richiamato era il suo articolo concernente le funzioni mantenute allo Stato) sono «espressive di un principio fondamentale della materia della protezione civile, sicché deve ritenersi che esse delimitino il potere normativo regionale, anche sotto il nuovo regime di competenze legislative» delineato dopo il 2001. Lo Stato è, dunque, legittimato a regolamentare – in considerazione della peculiare connotazione che assumono i "principi fondamentali" quando sussistano ragioni di urgenza che giustifichino l'intervento unitario del legislatore statale – gli eventi di natura straordinaria (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della stessa legge n. 225 del 1992, rilevava la Corte), anche mediante l'adozione di specifiche ordinanze autorizzate a derogare, in presenza di determinati presupposti, alle norme primarie.

La determinazione delle politiche di protezione civile risponde a indicazione presente nella legge-delega n. 30 del 2017, la quale espressamente si riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri quale "titolare delle politiche di protezione civile".

La finalità di coordinamento è declinata da questo articolo dello schema ribadendo quanto già sancito dalla legge n. 225 (all'articolo 1-*bis*, comma 2, secondo il quale il Presidente del Consiglio, o suo delegato, "per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale").

Il potere di indirizzo per lo svolgimento in forma coordinata e unitaria delle attività di protezione civile - "nel rispetto della peculiarità dei territori", si viene ad aggiungere - trova esplicitazione nelle direttive del Presidente del Consiglio, oggetto dell'articolo 15 dello schema (cui si rinvia, v. *infra*).

Questa delle direttive del Presidente del Consiglio è una tipologia di atto che ha trovato una sua adozione nell'ambito (seppur non esclusivo) della protezione civile (potrebbe ricordarsi ad esempio la direttiva del 3 dicembre 2008 circa gli indirizzi operativi per la gestione delle emergenze, la direttiva del 9 novembre 2012 sulla partecipazione del volontariato, o più recentemente la direttiva del 16 novembre 2015 recante disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio).

Ancora, questo articolo (al comma 3) dispone che il **Governo riferisca annualmente al Parlamento** sulle attività di protezione civile nonché

sull'utilizzo degli strumenti nazionali di finanziamento per l'esercizio delle funzioni di protezione civile - articolati nel Fondo nazionale di protezione civile, nel Fondo per le emergenze nazionali e nel Fondo regionale di protezione civile.

Siffatto obbligo di riferire sulle attività di protezione civile già è previsto dall'articolo 5, comma 4-*quinquies* della legge n. 225 del 1992 (comma introdotto dal decreto-legge n. 59 del 2012 come convertito, indi modificato dal decreto-legge n. 93 del 2013 come convertito).

Nella corrente XVII legislatura, la relazione governativa è stata presentata finora con riferimento agli anni 2014-2015 (Doc. CCXXXVIII, n. 1).

La disposizione dello schema viene a confermare dunque l'obbligo di relazione già previsto dalla legge n. 225 - estendendolo peraltro anche ad uno strumento finanziario, il Fondo regionale di protezione civile, in quella non richiamato.

Il Fondo regionale di protezione civile è stato istituito dall'articolo 138, comma 16 della legge n. 388 del 2000 (che lo prevede qual Fondo alimentato da un contributo dello Stato, subordinato al versamento al Fondo da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma di una percentuale uniforme delle proprie entrate accertate nell'anno precedente, determinata dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle province autonome in modo da assicurare un concorso complessivo delle regioni e delle province autonome non inferiore, annualmente, al triplo del concorso statale).

Il Fondo nazionale di protezione civile fu costituito (quale Fondo per la protezione civile) dall'articolo 2 del decreto-legge n. 428 del 1982.

Il Fondo regionale per le emergenze nazionali è stato istituito mediante novella alla legge n. 225 dal decreto-legge n. 93 del 2013 (articolo 10, comma 1, lettera *d*)), per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione di interventi necessari nelle situazioni di emergenza da fronteggiare con immediatezza e mezzi straordinari (con dotazione da determinarsi annualmente da quella che allora era la legge di stabilità).

Articolo 6 *(Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile)*

Già l'articolo 3 dello schema individua le autorità territoriali di protezione civile nei Sindaci, Sindaci metropolitani, Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

L'**articolo 6** definisce il 'contenuto' in termini di attribuzioni.

Esse attengono alla vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle attività di protezione civile da parte delle strutture che fanno capo alle rispettive amministrazioni.

Involgono la responsabilità (negli ambiti territoriali di competenza) circa: il recepimento degli indirizzi nazionali; promozione, attuazione e coordinamento delle attività esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza; la destinazione delle risorse finanziarie, secondo effettività; l'articolazione delle strutture organizzative, dotato di personale con specifiche professionalità (anche per le attività di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali); determinazioni procedurali ed organizzative dell'azione amministrativa, "peculiari e semplificate" a fini di tempestività.

La disposizione viene così a indicare un novero di autorità territoriali, ulteriori rispetto a quella del Sindaco (che già l'articolo 15, comma 3 della legge n. 225 del 1992 individua come autorità di protezione civile), con specifiche responsabilità da svolgere nell'ambito territoriale di competenza.

Articolo 7 *(Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile)*

L'**articolo 7** distingue diversi tipi di eventi emergenziali, ai fini dello svolgimento delle attività di protezione civile, riprendendo la tripartizione prevista dalla normativa vigente. Le emergenze, che sono connesse con eventi calamitosi naturali o derivanti dalla attività umana, sono individuate sulla base della rilevanza locale, regionale o nazionale e degli interventi con cui possono essere fronteggiate.

In particolare, si distinguono **tre tipologie di eventi emergenziali** connesse con eventi calamitosi di origine naturale o antropica:

- **emergenze di rilievo locale**, che possono essere fronteggiate mediante interventi attuabili, anche in forma coordinata, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria (**lettera a**);
- **emergenze di rilievo regionale** che - per loro natura o estensione - comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e devono essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti della rispettiva potestà legislativa (**lettera b**);
- **emergenze di rilievo nazionale** che, in ragione della loro intensità o estensione, devono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo (**lettera c**).

La predetta tipizzazione degli eventi riprende la normativa vigente, prevista dall'art. 2 della legge 225/92, quanto alla loro natura, intensità o estensione, nonché agli interventi con cui possono o devono fronteggiati. È innovativa la precisazione riguardante il rilievo territoriale (locale, regionale e nazionale) dell'evento emergenziale e il carattere straordinario dei mezzi e poteri che sono necessari per fronteggiare le emergenze regionali di cui alla lettera b).

L'articolo 2 della legge n. 225/92, come modificato dall'art. 1 del D.L. 59/12, distingue gli eventi in: a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

Articolo 8

(Funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri)

L'articolo 8 elenca, al **comma 1**, i **compiti di rilievo nazionale** svolti dal **Dipartimento della protezione civile** della Presidenza del Consiglio, riordinando in un'ottica di semplificazione le molteplici disposizioni normative stabilite in materia. Nell'esercizio dei compiti di indirizzo, promozione e coordinamento delle attività di protezione civile, è introdotta la possibilità per il Dipartimento di avvalersi di un **osservatorio sulle buone pratiche**. Rispetto alla normativa vigente, sono dettagliati i compiti relativi alla partecipazione del Servizio nazionale alle attività di protezione civile nel contesto normativo dell'Unione europea. Il **comma 2** individua gli strumenti attraverso i quali il Dipartimento partecipa alla definizione delle **politiche di prevenzione dei rischi** naturali o derivanti da fattori antropici.

In base al **comma 1**, il Presidente del Consiglio si avvale del **Dipartimento della protezione civile** per lo svolgimento dei **compiti di rilievo nazionale**, che sono individuati sistematizzando le disposizioni vigenti, contenute in diversi provvedimenti legislativi (art. 1-bis, L. n. 225/1992; art. 107, D.Lgs. n. 112/1998; art. 5, D.L. n. 343/2001; art. 4, D.L. n. 90/2005). In conseguenza delle previsioni contenute nell'articolo in esame le richiamate vigenti disposizioni sono abrogate dall'articolo 48 dello schema in esame.

Al riguardo, si segnala che l'articolo 48 non provvede ad abrogare i commi 4 e 4-bis del D.L. 343/2001, che riguardano i compiti del Dipartimento concernenti rispettivamente la promozione di esercitazioni periodiche e l'attività tecnico-operativa volta ad assicurare i primi interventi, nonché la definizione degli interventi per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica. Sul punto andrebbe acquisito un chiarimento.

Sono confermate, in particolare, le funzioni di:

- **indirizzo, promozione e coordinamento** delle altre amministrazioni e componenti del servizio nazionale di protezione civile. Un elemento di novità è rappresentato, in proposito, dalla previsione eventuale **di un osservatorio sulle buone pratiche** nelle attività di protezione civile. La relazione illustrativa precisa che l'osservatorio dovrebbe operare, in connessione con le funzioni di coordinamento, con funzione raccolta e sistematizzazione delle informazioni di interesse. La disposizione non prevede

l'istituzione di una specifica articolazione organizzativa, rimettendo implicitamente la possibilità di disciplina in base alla normativa specifica relativa all'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

- **elaborazione** dei: provvedimenti finalizzati alla gestione delle situazioni di **emergenza di rilievo nazionale**; dei piani nazionali relativi a specifici scenari di **rischio di rilievo nazionale**; dei programmi nazionali di soccorso; delle **proposte delle direttive** che, ai sensi dell'art. 15 dello schema di decreto, contengono gli indirizzi del Presidente del Consiglio nei diversi ambiti di competenza del servizio nazionale;
- **in caso di emergenze di rilievo nazionale, il coordinamento dell'intervento** del Servizio nazionale per assicurare assistenza e soccorso alle popolazioni colpite, che sono effettuati in concorso con le regioni e province autonome interessate. A tale riguardo è introdotta la specifica previsione che il coordinamento è effettuato sulla base delle informazioni acquisite tramite una **sala operativa interforze** operante con continuità;
- definizione dei criteri generali per l'individuazione delle **zone sismiche**;
- definizione degli **indirizzi generali** per le **attività di formazione**, in raccordo con le regioni;
- promozione di **studi e ricerche in materia di previsione e prevenzione** dei rischi naturali

Rispetto alla normativa vigente, lo schema sistematizza i **compiti del Dipartimento** relativi alla partecipazione del Servizio nazionale alle attività di protezione civile nel **contesto normativo dell'Unione europea**, come di seguito sintetizzati:

- coordinamento della partecipazione del Servizio alle **politiche UE di protezione civile**, in qualità di **autorità competente** ai sensi dell'articolo 29 della decisione n. 1313/2013/UE, che fa obbligo agli Stati membri di individuare e comunicare alla Commissione UE le autorità competenti ai fini dell'applicazione della decisione medesima; Si ricorda, in proposito, che dal 1° gennaio 2014 è in vigore il Meccanismo Unionale di Protezione Civile adottato il 17 dicembre del 2013, con la decisione 1313/2013/UE, denominato Capacità europea di risposta emergenziale (EERC). In attuazione di tale decisione è stata emanata la decisione 16 ottobre 2014, n. 762, recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE.
- **coordinamento** dell'intervento del Servizio in occasione di **emergenze all'estero** per assistere e soccorrere le popolazioni colpite, in via bilaterale o nel quadro dell'azione dell'UE e degli organismi internazionali, con le modalità descritte dall'articolo 29 dello schema di

decreto (si v. *infra*), in continuità con quanto già previsto dall'art. 27, L. n 115/2015 (legge europea 2014);

- **formulazione delle richieste di assistenza internazionale** all'Unione europea o alla comunità internazionale ad integrazione dell'intervento del Servizio nazionale ed il coordinamento delle relative attività, in funzione di nazione ospitante.

In attuazione dello specifico criterio di delega di cui all'art. 1, co. 1, lett. o), della L. n. 30/2017, il **comma 2** prevede che la **partecipazione** del Dipartimento della protezione civile all'**elaborazione delle linee di indirizzo** per la definizione delle **politiche di prevenzione** strutturale dei rischi naturali e di origine antropica e per la loro attuazione si realizzi innanzitutto mediante **partecipazione di una rappresentanza del Dipartimento** medesimo negli organismi (commissioni e comitati) competenti di rilevanza nazionale, preposti alla programmazione, all'indirizzo e al coordinamento di tali attività. Per l'integrazione della rappresentanza del Dipartimento si rinvia a provvedimenti dell'autorità competente da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Inoltre, il Dipartimento partecipa mediante **espressione di pareri o proposte** sugli atti e i documenti predisposti in materia dalle citate amministrazioni, ove già previsto, ovvero su richiesta di queste ultime.

Articolo 9 *(Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)*

L'**articolo 9** individua le funzioni del prefetto in qualità di autorità territoriale di protezione civile, in continuità con quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, è confermato in capo al prefetto il compito di direzione unitaria, a livello provinciale, dei servizi attivati dai comuni interessati.

Il **comma 1** conferma, sostanzialmente in linea con le previsioni dell'art. 14, L. n. 225 del 1992, come modificate dal D.L. n. 59 del 2012, che, al verificarsi di eventi emergenziali (di rilievo locale, regionale o nazionale) che richiedono l'attivazione di interventi in forma coordinata di più enti o amministrazioni, ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia stato preannunciato (allertamento) – tali ultime due precisazioni non si rinvergono nell'art. 14 della L. 225/1992 – il prefetto esercita le seguenti attribuzioni, nel limite della propria competenza territoriale:

- assicura un **costante flusso e scambio di informazioni con il Dipartimento** della protezione civile, le regioni, i comuni e il Dipartimento dei vigili del fuoco (l'attuale formulazione del citato art. 14 prevede l'informazione dell'evento calamitoso, escludendo i comuni);
- assume, coordinandosi non solo con il Presidente della Regione ma anche con la struttura regionale di protezione civile, la **direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale**, coordinandoli con gli interventi dei comuni interessati;
- **vigila sull'attuazione dei servizi urgenti**, anche di natura tecnica, a livello provinciale. Sul punto la disposizione specifica che nel caso, il prefetto segnala eventuali esigenze di ulteriori concorsi.

Rispetto al vigente art. 14, L. n. 225/1992, si specifica ulteriormente che il prefetto:

- **richiede il concorso** della struttura di **protezione civile della regione** e delle altre strutture operative regionali;
- **promuove e coordina** l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare **l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio** provinciale.

Ai sensi del **comma 2**, il prefetto adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i **primi soccorsi**, come già previsto dall'art. 14, co. 2, L. n. 225/1992. Si stabilisce ulteriormente che, ove necessario, il prefetto può **attivare gli organismi di coordinamento provvisorio** previsti nelle direttive del PdCM relative alle modalità di organizzazione e svolgimento delle attività di pianificazione di protezione civile.

Infine, il **comma 3** conferma che il prefetto **cura l'attuazione del piano provinciale di protezione civile**.

Conferma inoltre il prefetto si avvale, per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale, degli uffici della prefettura, nonché degli enti e delle altre istituzioni tenute al soccorso.

In conseguenza delle nuove previsioni, l'art. 48 dello schema prevede l'abrogazione, oltre che dell'intera L. n. 225/1992, dell'art. 1, co. 1, lett. *d*), del D.L. n. 59 del 2012.

Articolo 10

(Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)

L'**articolo 10** precisa le **funzioni** del Corpo nazionale dei **Vigili del fuoco** in occasione di eventi calamitosi di protezione civile, in particolare mediante l'attribuzione della **direzione** e della **responsabilità del soccorso tecnico urgente nell'immediatezza dell'evento calamitoso**. Rinvia, inoltre, alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri sulle attività di pianificazione di protezione civile la specifica definizione dei contenuti tecnici minimi per l'assolvimento delle funzioni del Corpo in materia.

La disposizione conferma il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale **componente fondamentale del Servizio nazionale di protezione civile** ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, oltre che come **struttura operativa** del servizio nazionale.

Rispetto alla vigente normativa, le funzioni espletate dai Vigili sono oggetto di più precisa individuazione nella disposizione in commento, ai sensi della quale il Corpo dei vigili ha il compito precipuo di **assicurare gli interventi di soccorso tecnico** indifferibili e urgenti nonché di ricerca e salvataggio (comma 1).

Il Corpo assume **la direzione degli interventi** di soccorso tecnico e la **responsabilità nell'immediatezza dell'evento calamitoso**, come indicato nella disposizione di delega di cui all'art. 1, co. 1, lett. c), ultimo periodo, della L. n. 30 del 2017.

Il comma 2 individua la **finalità degli interventi di soccorso tecnico** nella ricerca e nel salvataggio delle persone, nonché nella messa in sicurezza dei luoghi e delle strutture per salvaguardare la pubblica incolumità da pericoli imminenti.

Il comma 3 ribadisce che il Corpo opera altresì come struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile, secondo le modalità e i livelli di responsabilità previsti dal proprio ordinamento.

Un elemento di novità è rappresentato, al **comma 4**, dal rinvio alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri sulle attività di pianificazione di protezione civile, di cui all'art. 18, co. 4, dello schema di decreto, per la **definizione dei contenuti tecnici minimi per l'assolvimento delle funzioni del Corpo** previsti dall'articolo in esame.

Articolo 11

(Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)

L'**articolo 11** riscrive le funzioni attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in continuità con il quadro normativo vigente, che viene aggiornato in relazione alle modifiche costituzionali del 2001 in materia di potestà legislativa e al riordino delle funzioni degli enti di area vasta di cui alla L. n. 56 del 2014. Sono pertanto richiamati tutti gli ambiti di funzione nei quali le regioni esercitano potestà legislativa, di cui devono assicurare l'aggiornamento e la coerenza generale con le direttive del Presidente del Consiglio adottate in materia. È altresì confermata l'adozione del piano regionale di protezione civile, introdotto nel 2012, per la cui attuazione si può prevedere l'istituzione di un fondo regionale.

Nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia (art. 117, terzo comma, Cost.), il **comma 1** sistematizza gli ambiti nei quali le Regioni e le Province autonome **disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile** nell'ambito dei rispettivi territori, richiamando ed aggiornando quanto già previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 112/1998 e dall'art. 12 della L. n. 225 del 1992.

In particolare, le regioni disciplinano:

- le modalità di predisposizione e attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, ivi comprese le procedure finalizzate all'adozione e all'attuazione del **piano regionale di protezione civile**, introdotto dall'art. 1-bis del D.L. n. 59/2012, che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza;
- gli **indirizzi** per la predisposizione dei **piani provinciali e comunali** di protezione civile;
- le modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, a tal fine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- l'**ordinamento dei propri uffici** e la disciplina di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività;

- le modalità per la **deliberazione dello stato di emergenza di rilievo regionale**, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 24 e 25 dello schema (si v. *infra*);
- le modalità di **coordinamento** dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza **in caso di emergenze di rilievo regionale**, ferme restando le competenze del prefetto e dei Vigili del fuoco;
- le modalità di organizzazione per realizzare gli interventi necessari per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
- lo spegnimento degli incendi boschivi;
- le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del **volontariato organizzato** di protezione civile a livello territoriale.

In coerenza con il nuovo quadro di competenze delineato dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 per le province, in qualità di **enti di area vasta**, lo schema richiama espressamente la possibilità per le regioni di disciplinare l'eventuale **attribuzione** alle province di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, segnalando, in particolare, quelle relative:

- all'**attuazione**, in ambito provinciale, delle **attività di previsione e prevenzione dei rischi**, stabilite dai programmi regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale;
- alla **predisposizione dei piani provinciali di protezione civile** sulla base degli indirizzi regionali, in raccordo con le Prefetture. Si ricorda, in proposito, che ai sensi dell'art. 9 dello schema il prefetto cura l'attuazione del piano provinciale di protezione civile (si v. *supra*);
- alla **vigilanza sulla predisposizione** da parte delle proprie strutture di protezione civile, **dei servizi urgenti** da attivare in caso di emergenze.

Si ricorda in proposito che punto qualificante del nuovo ordinamento delle province delineato dalla L. n. 56/2014 è la ridefinizione delle funzioni a queste spettanti. In particolare, l'impianto riformatore distingue tra **funzioni fondamentali**, ossia quelle demandate alle province dalla stessa legge n. 56, e funzioni non fondamentali, ossia quelle eventualmente riattribuite alle province all'esito dell'attuazione del processo riformatore.

Nello specifico, le funzioni fondamentali sono:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali
- c) programmazione provinciale della rete scolastica
- d) raccolta ed elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

In base alla legge n. 56/2014, le altre funzioni non fondamentali, possono essere attribuite alle province dallo Stato e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, sulla base dei seguenti principi: individuazione per ogni funzione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio mediante intesa o convenzione.

In attuazione della legge e dell'accordo Stato-Regioni dell'11 settembre 2014, a gennaio 2016 **tutte le Regioni** a statuto ordinario **hanno adottato la normativa sul riordino delle funzioni** delle province, che in alcuni casi riguardano la materia di protezione civile. Per un'analisi delle disposizioni regionali di attuazione della L. 56/2014, si rinvia al [*Rapporto 2015-2016 sullo stato della legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea*](#), curato dall'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati (vol II, p. 241 ss.).

Il **comma 2** rinvia, in continuità con le previsioni dell'art. 1-bis del D.L. n. 59/2012, all'eventuale previsione di **un fondo per l'attuazione del piano regionale di protezione civile** da istituire nell'ambito dei bilanci delle singole regioni.

Rispetto alla normativa vigente in materia, il **comma 3** introduce una disposizione che riconosce in capo alle regioni il compito di **favorire l'individuazione del livello ottimale** di organizzazione di strutture di protezione civile **a livello comunale**, individuando le forme, anche aggregate, per assicurarne la continuità sull'intero territorio, nonché l'organizzazione di modalità di supporto per gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze di rilievo locale.

Con una clausola finale, il **comma 4**, conformemente ai principi di legislazione concorrente, stabilisce che le funzioni sono disciplinate assicurandone, oltre che l'aggiornamento, la **coerenza generale con le direttive presidenziali** adottate in materia.

In conseguenza delle nuove previsioni, l'art. 48 dello schema prevede l'abrogazione dell'art. 108 del D.Lgs. n. 112 del 2008 e dell'art. 1-bis del D.L. n. 95 del 2012.

Articolo 12

(Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)

L'**articolo 12** prevede che lo svolgimento delle attività di protezione civile costituisca una funzione fondamentale dei comuni, da svolgere anche in forma associata. Sono specificate le attività cui i comuni sono tenuti a provvedere con continuità al fine di assicurare l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori; ai comuni spetta inoltre l'approvazione del piano di protezione civile comunale.

Sono indicati altresì gli ambiti di cui il sindaco, per finalità di protezione civile, è responsabile; nel caso in cui la calamità naturale o l'evento non possano essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione, al sindaco spetta la richiesta dell'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della regione.

Il testo specifica che l'esercizio della funzione di protezione civile può essere conferita alle **unioni di comuni**, secondo quanto stabilito dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.

Si ricorda che l'art. 1, comma 112, della legge n. 56/2014 dispone che qualora i comuni appartenenti all'unione di comuni conferiscano all'unione la funzione della protezione civile, all'unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento; i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni agli stessi attribuiti dalla legge nella loro qualità di autorità comunale di protezione civile.

Ai **comuni**, anche in forma aggregata, spetta dunque **assicurare l'attuazione delle attività di protezione civile** nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione e nel rispetto delle disposizioni vigenti.

È previsto, in particolare, che i comuni provvedano, con continuità, alle seguenti attività:

- a) **attuazione**, in ambito comunale, delle attività di **prevenzione dei rischi**;
- b) adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

- c) ordinamento dei propri **uffici** e disciplina di procedure e modalità di **organizzazione** dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi emergenziali;
 - d) disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di **altri comuni**, a supporto delle amministrazioni locali colpite;
 - e) predisposizione dei **piani comunali** o di ambito di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali e alla cura della loro attuazione;
- Alla pianificazione di protezione civile spetta definire gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali - costituiti da uno o più comuni - per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di protezione civile.
- f) attivazione dei **primi soccorsi** alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze, al verificarsi delle situazioni di emergenza;
 - g) **vigilanza** sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
 - h) impiego del **volontariato** di protezione civile a livello comunale o di ambito, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

L'**organizzazione** di tali attività nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella **pianificazione** di protezione civile e negli indirizzi regionali, in cui sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto dal provvedimento e dalle attribuzioni stabilite dallo stesso.

Al comune spetta l'approvazione del **piano di protezione civile comunale**, con deliberazione consiliare che disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano nonché le modalità di diffusione ai cittadini.

L'art. 12 specifica che il **sindaco**, in coerenza con quanto previsto dal TUEL (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), per finalità di protezione civile è **responsabile**, altresì, dei seguenti ambiti: l'adozione di provvedimenti anche contingibili ed urgenti volti a prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita secondo le previsioni della pianificazione; lo svolgimento, a cura del comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, la pianificazione di protezione civile e le situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo; il coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del comune, che

provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, “assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il prefetto e il presidente della giunta regionale” in occasione di eventi di emergenza di rilievo regionale o nazionale.

Nel caso in cui la calamità naturale o l'evento non possano essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione, al sindaco spetta la **richiesta dell'intervento di altre forze** e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione. Il sindaco è a tal fine tenuto ad assicurare il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il prefetto e il presidente della giunta regionale in occasione di eventi di emergenza. Sono fatte salve le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale (art. della legge 5 maggio 2009, n. 42, e decreti legislativi di attuazione).

Articolo 13

(Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile)

L'**articolo 13** individua le strutture operative a cui è affidato lo svolgimento delle attività previste dallo schema di decreto in esame. Oltre ad elencare le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, l'articolo consente a Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano (relativamente ai rispettivi ambiti territoriali e nei limiti delle competenze loro attribuite) di individuare proprie strutture operative regionali. La disciplina del concorso delle Forze armate alle attività di protezione civile viene demandata ad un apposito D.P.C.M. (emanato su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro della difesa).

Il **comma 1** riproduce, nella sostanza, le medesime strutture contemplate dal vigente articolo 11 della legge n. 225/1992. L'**elenco delle [attuali strutture operative](#)** viene però **integrato** (in linea con la possibilità contemplata da quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b) della legge delega) con l'aggiunta:

- del **Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA)**, di cui alla legge n. 132 del 28 giugno 2016;
Il comma 1 dell'articolo 1 di tale legge ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente.
- e delle strutture preposte alla gestione dei **servizi meteorologici a livello nazionale**.

Il **comma 2**, in linea con la normativa vigente, indica gli altri **soggetti che concorrono alle attività di protezione civile**.

Il **comma 3** consente alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano – relativamente ai rispettivi ambiti territoriali e nei limiti delle competenze loro attribuite – di individuare proprie **strutture operative regionali** del Servizio nazionale, in ambiti operativi diversi da quelli di cui al comma 1.

Il **comma 4** affida alle **strutture operative nazionali e regionali lo svolgimento**, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, **delle attività** previste dal decreto in esame.

Rispetto al testo vigente poi, la disciplina delle **forme di partecipazione, integrazione e collaborazione** delle strutture operative è demandata a **direttive del Presidente del Consiglio dei ministri** (disciplinate dall'art. 15 dello schema in esame) e non più a regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L. 400/1988.

Tale norma prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il **comma 5** demanda ad un apposito **D.P.C.M.** – emanato su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro della difesa, e adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. 400/1988 – la **definizione delle modalità e delle procedure** relative al **concorso delle Forze armate** alle attività previste dallo schema di decreto.

La relazione illustrativa precisa che tale rinvio è giustificato “sulla base della specificità dell'organizzazione delle Forze armate, la cui articolazione territoriale non è finalizzata all'esercizio di funzioni in tali ambiti” ed operato “in conformità alle specifiche disposizioni in materia di protezione (*rectius* civile) contenute nel Codice dell'ordinamento militare di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66”. La norma in esame richiama, in particolare, gli articoli 15, 89, comma 2, 92 e 549-*bis* del predetto Codice.

In particolare, ai sensi dell'articolo 92 del codice dell'ordinamento militare, le Forze armate, oltre ai compiti istituzionali propri, in occasione di calamità naturali e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza, forniscono a richiesta e compatibilmente con le capacità tecniche del personale e dei mezzi in dotazione, il proprio contributo nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale. Il medesimo articolo specifica che il richiamato contributo è fornito per le attività di consulenza ad amministrazioni ed enti in tema di pianificazione e intervento delle Forze armate in situazioni di emergenza nazionale; contributo di personale e mezzi alle amministrazioni istituzionalmente preposte alla salvaguardia della vita umana in terra e in mare; ripristino della viabilità principale e secondaria; pianificazione, svolgimento di corsi e di attività addestrative in tema di cooperazione civile-militare; trasporti con mezzi militari; campagna antincendi boschivi e interventi antincendi anche al di fuori di detta campagna, e anche attraverso la disponibilità, in dipendenza delle proprie esigenze, di risorse, mezzi e personale delle Forze armate, in caso di riconosciuta e urgente necessità, su richiesta delle regioni interessate, in materia di incendi boschivi; emissioni di dati

meteorologici; emissioni bollettini periodici relativi a rischio-valanghe; rilevamento nucleare, biologico e chimico ed effettuazione dei relativi interventi di bonifica; svolgimento di operazioni a contrasto dell'inquinamento marino da idrocarburi e da altri agenti; rilevamento idroceanografico e aereofotogrammetrico di zone di interesse e produzione del relativo supporto cartografico, nonché scambio di informazioni, elaborati e dati di natura geotopografica e geodetica; intervento in emergenze idriche nelle isole minori delle regioni a statuto ordinario; interventi in camera iperbarica per barotraumatizzati e ossigenoterapia; interventi sull'ambiente marino a tutela della fauna, della flora e del monitoraggio delle acque, attività di ricerca ambientale marina e scambio di informazioni e dati in materia di climatologia; demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi. Ai sensi dell'articolo 92 del codice con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Dipartimento nazionale della protezione civile, sentiti i Ministri interessati, sono determinate le modalità del contributo delle Forze armate nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale.

Articolo 14 *(Comitato operativo nazionale della protezione civile)*

L'**articolo 14** conferma l'attuale ruolo di coordinamento svolto dal Comitato operativo nazionale della protezione civile, prevedendo che esso possa essere convocato non solo al verificarsi delle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi (come accade oggi) ma anche nella loro imminenza e, altresì, in occasione di esercitazioni di rilievo nazionale e per la condivisione delle strategie operative nell'ambito delle pianificazioni nazionali di protezione civile o in caso di interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero. Viene per lo più confermata anche l'organizzazione e la composizione del Comitato prevista dalla normativa vigente. La disciplina delle modalità di funzionamento del Comitato è demandata ad un apposito D.P.C.M.

In base al **comma 1, il Capo del Dipartimento della protezione civile convoca il Comitato** operativo nazionale della protezione civile al verificarsi delle emergenze di rilievo nazionale (connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo).

Rispetto alla normativa vigente, contenuta nell'articolo 10 della legge n. 225/1992, ove si fa riferimento solamente ad emergenze in atto, il comma in esame prevede che la **convocazione** sia **possibile anche nei seguenti casi**:

- nell'imminenza del verificarsi di un'emergenza;
- in occasione di esercitazioni di rilievo nazionale;
- per la condivisione delle strategie operative nell'ambito delle pianificazioni nazionali di protezione civile;
- in caso di interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero.

Il **comma 2** prevede, analogamente a quanto dispone il comma 5 dell'articolo 10 della legge n. 225/1992, che le **modalità di funzionamento del Comitato** operativo nazionale della protezione civile siano disciplinate **con apposito D.P.C.M.**

In attuazione delle disposizioni vigenti (art. 10, comma 5, della L. 225/1992; art. 5, comma 3-*quater*, del D.L. 343/2001), con D.P.C.M. 21 novembre 2006 è stato costituito il [Comitato operativo della protezione civile](#). Ad una nuova costituzione e alla disciplina delle relative modalità di funzionamento si è provveduto con il D.P.C.M. 8 agosto 2013, poi sostituito dal D.P.C.M. 9 agosto 2016. L'ultimo provvedimento di nomina dei componenti è stato invece adottato con il D.P.C.M. 10 febbraio 2017.

Il **comma 3** disciplina la **composizione del Comitato**, disponendo, sostanzialmente in linea con la normativa vigente, che esso è presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile e composto:

- da tre rappresentanti del Dipartimento stesso;
- da **rappresentanti delle componenti del SNPC** (vale a dire Stato, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali) designati, per le Regioni e gli enti locali, dalla Conferenza Unificata;

Andrebbe valutato se indicare il numero dei rappresentanti da designare per le varie componenti.

- da **rappresentanti delle strutture operative nazionali**, che vengono individuate con il succitato D.P.C.M. che disciplina le modalità di funzionamento. Il **comma 6** assicura che di tali rappresentanti faccia sempre parte il **Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco** in rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 5, co. 3-ter, del D.L. 343/2001 prevede che il Comitato è presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile e composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, da un rappresentante per ciascuna delle strutture operative nazionali, non confluite nel Dipartimento e che sono tenute a concorrere all'opera di soccorso, e da due rappresentanti designati dalle regioni, nonché da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile.

La **designazione e i poteri dei rappresentanti** sono disciplinati dal successivo **comma 4**, che in materia non innova rispetto a quanto previsto dal quadro normativo vigente (v. art. 10, commi 4 e 6 della L. 225/1992).

Appare invece innovativo il disposto del **comma 5**, secondo cui, per svolgere le funzioni all'interno del Comitato operativo nazionale, sono nominati un **rappresentante effettivo** e un **sostituto per ciascun componente** individuato.

Da ultimo, si segnala che le lettere p) e cc) del comma 1 dell'articolo 47 dello schema precisano che i richiami all'articolo 10 della L. 225/92 contenuti in alcune norme vigenti (tra cui alcuni articoli del D.lgs. 139/2006 concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e l'articolo 123 del D.lgs. 230/1995 concernente il Centro di elaborazione e valutazione dati) devono intendersi riferiti all'articolo 13 in esame.

Andrebbe valutata l'opportunità di coordinare il comma 6 dell'articolo in esame con l'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), del d.lgs. 139/2006, che reca una norma identica, nel senso di inserire tale disposizione tra le abrogazioni di cui all'articolo 48 dello schema e, conseguentemente, non richiamarla alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 47 dello schema medesimo.

Articolo 15
*(Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri
e conseguenti indicazioni operative)*

L'**articolo 15**, al fine di assicurare l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di protezione civile, prevede l'emanazione di direttive del Presidente del Consiglio dei ministri.

Nell'ambito dei limiti e delle finalità delle predette direttive, possono essere adottate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, indicazioni operative finalizzate all'attuazione, da parte del Servizio nazionale, di specifiche disposizioni in esse contenute.

Nelle more della pubblicazione delle nuove direttive (adottate ai sensi del decreto in esame) o fino ai termini eventualmente in esse indicati, restano in vigore le direttive e gli altri provvedimenti finora adottati.

Si segnala che l'articolo 1, comma 4, della legge delega demanda ai decreti legislativi anche la definizione dei criteri da seguire al fine di adottare, entro due anni dalla loro data di entrata in vigore, le necessarie iniziative per la ricognizione, la modifica e l'integrazione dei provvedimenti di attuazione, con particolare riferimento alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, individuando altresì gli ambiti nei quali le regioni esercitano la potestà legislativa e regolamentare, fatte salve le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il **comma 1** dispone che le **direttive del Presidente del Consiglio** dei ministri assicurano, sul piano tecnico, l'**indirizzo unitario**, nel rispetto delle peculiarità dei territori, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di protezione civile.

Riguardo alle **modalità di emanazione**, lo stesso comma prevede che siano adottate:

-su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile;

-**previa intesa** da sancire in sede di **Conferenza Unificata** o di Conferenza **Stato-Regioni** in ragione delle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute.

Si tratta di una disposizione che, pur innovando la norma vigente di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 5 del D.L. 343/2001, ne conferma gli aspetti essenziali, quali la funzione di indirizzo delle direttive e la necessaria intesa con le regioni e gli enti locali ai fini della loro emanazione.

Il **comma 2** prevede che le direttive in questione possono recare, in allegato, procedure operative riferite agli specifici ambiti disciplinati ed esplicita l'obbligo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il **comma 3** consente l'**adozione di indicazioni operative da parte del Capo del Dipartimento della protezione civile**, nell'ambito dei limiti e delle finalità eventualmente previsti nelle direttive.

Rispetto al testo vigente – che già consente al Capo del Dipartimento della protezione civile di emanare le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo nelle materie oggetto delle direttive (art. 5, comma 5, D.L. 343/2001) – il comma in esame prevede anche che, ai fini dell'adozione di tali indicazioni operative, il Capo del Dipartimento della protezione civile provveda alla **consultazione preventiva delle componenti e delle strutture operative nazionali interessate**.

Il **comma 4** detta una disposizione, che non sembra trovare riscontro nella normativa vigente, in base alla quale le direttive possono prevedere la **decorrenza differita dell'efficacia di specifiche misure** in esse contenute e le modalità per provvedere, a cura delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'eventuale necessario **aggiornamento delle rispettive disposizioni tecniche**.

Il **comma 5** detta una **disposizione transitoria** finalizzata a fare salvi gli **effetti delle direttive vigenti**, fino all'eventuale adozione di nuove direttive in materia. Viene infatti stabilito che fino alla pubblicazione delle nuove direttive, o fino ai termini eventualmente in esse indicati, restano in vigore le direttive e gli altri provvedimenti adottati ai sensi della previgente normativa in materia di protezione civile.

Rispetto all'articolo 1, comma 4, della legge delega, che prevede l'adozione di iniziative per la ricognizione, il coordinamento e l'integrazione delle direttive entro due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, i commi 4 e 5 si limitano a disporre la possibilità di introdurre disposizioni a efficacia differita e l'applicabilità delle direttive vigenti fino all'adozione delle nuove direttive.

Si segnala, infine, che - in attuazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 5 del D.L. 343/2001 - sono state emanate le seguenti direttive del Presidente del consiglio dei Ministri:

- 27 febbraio 2004 (recante "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il

rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”, pubblicata nella G.U. 11 marzo 2004, n. 59, S.O.);

- 13 giugno 2006 (recante “Criteri di massima sugli interventi psico-sociali da attuare nelle catastrofi”, pubblicata nella G.U. 29 agosto 2006, n. 200);
- 13 dicembre 2007 (recante “Procedure e modulistica del triage sanitario nelle catastrofi”, pubblicata nella G.U. 17 aprile 2008, n. 91);
- 28 giugno 2011 (recante “Indirizzi operativi per l'attivazione e la gestione di moduli sanitari in caso di catastrofe”, pubblicata nella G.U. 26 ottobre 2011, n. 250);
- 8 febbraio 2013 (recante “Indirizzi operativi per l'istituzione dell'Unità di Comando e Controllo del bacino del fiume Po ai fini del governo delle piene, nonché modifiche ed integrazioni alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e successive modificazioni”, pubblicata nella G.U. 26 aprile 2013, n. 97);
- 14 gennaio 2014 (recante “Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico”, pubblicata nella G.U. 4 aprile 2014, n. 79);
- 8 luglio 2014 (recante “Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe”, pubblicata nella G.U. 4 novembre 2014, n. 256);
- 24 febbraio 2015 (recante “Indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE”, pubblicata nella G.U. 31 marzo 2015, n. 75).

In attuazione dell'art. 5, comma 5, del D.L. 343/2001 sono state emanate dal Presidente del consiglio dei Ministri, in data 6 aprile 2006, una direttiva recante “Coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose” (pubblicata nella G.U. 13 aprile 2006, n. 87) e una direttiva sulla “Gestione del flusso delle informazioni con la Sala situazione Italia del Dipartimento della protezione civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri” (pubblicata nella G.U. 13 aprile 2006, n. 87).

In attuazione dell'art. 8 del D.L. 90/2005, abrogato dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 48 dello schema in esame, è stata emanata la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012, recante “Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile” (G.U. 1 febbraio 2013, n. 27).

Articolo 16 *(Tipologia dei rischi di protezione civile)*

L'**articolo 16** individua le tipologie di rischi la cui gestione (contrasto e mitigazione) è (o può essere) affidata all'azione del Servizio nazionale di protezione civile. Sono invece esclusi dall'ambito di intervento del Servizio nazionale gli interventi e le opere per eventi programmati (o programmabili in tempo utile) che possono determinare criticità organizzative.

Si tratta di una disposizione che innova il quadro normativo vigente e consente di attuare il criterio di delega di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), che prevede appunto l'identificazione delle tipologie dei rischi per i quali si esplica l'azione di protezione civile, fermo restando che non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possano determinare criticità organizzative.

Il **comma 1** prevede che l'azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti **tipologie di rischi**: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi.

Ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore e le conseguenti attività, l'azione del Servizio nazionale può esplicarsi, in base al **comma 2**, anche per le seguenti **ulteriori tipologie di rischi**: chimico, nucleare, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali.

Il **comma 3** dispone che **non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative.**

In tali occasioni, le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del **Servizio nazionale** possono assicurare il proprio **supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione**, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.

Articolo 17 **(Sistemi di allertamento)**

L'**articolo 17** disciplina il sistema di allertamento del Servizio nazionale di protezione civile, confermandone l'articolazione territoriale (in un sistema statale e regionale) e le varie componenti.

Al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, viene prevista l'emanazione di direttive del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione delle modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di allertamento (comma 3).

Viene inoltre confermata (dal comma 4) la disciplina vigente relativa all'uso delle frequenze utilizzate per l'esercizio dell'attività radioelettrica per la gestione delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici. Viene altresì prevista la ricognizione delle frequenze effettivamente utilizzate e di quelle concesse a titolo gratuito, nonché previsto (dal comma 5) un meccanismo di silenzio-assenso per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione di stazioni delle reti di monitoraggio e sorveglianza facenti parte dei sistemi di allertamento.

Il **comma 1** conferma le disposizioni vigenti (art. 3-bis, comma 1, L. 225/92) relative all'ambito di operatività del **sistema di allertamento** del Servizio nazionale di protezione civile (costituito dai metodi e dagli strumenti per prevedere e monitorare l'evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il SNPC ai diversi livelli territoriali) e alla sua **articolazione in un sistema statale e regionale**.

Il **comma 2** individua le **componenti del sistema di allertamento**, riproducendo nella sostanza il quadro normativo vigente (art. 3-bis, comma 2, L. 225/92), che contempla i seguenti soggetti:

-la rete dei **Centri funzionali** (disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004);

-le strutture preposte alla gestione dei **servizi meteorologici a livello nazionale**;

-le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza;

-i **Centri di competenza** (disciplinati dall'art. 21 dello schema in esame).

Il **comma 3**, in attuazione del criterio di delega di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), persegue la finalità di **garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione**

civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

A tal fine, viene prevista l'emanazione di **direttive del Presidente del Consiglio dei ministri** per la definizione delle modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di allertamento.

Considerato che nello stesso comma si fa però successivamente riferimento ad una sola direttiva, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire se le direttive da emanare debbano essere una o più. Si valuti, altresì, l'introduzione di un termine per l'emanazione delle stesse.

Con riferimento ai **contenuti della direttiva**, il comma in esame – in attuazione del succitato criterio di delega – dispone che la direttiva stessa deve essere volta, in particolare:

- a) all'**omogeneizzazione**, su base nazionale, **delle terminologie e dei codici** convenzionali adottati per gestire le diverse fasi di attivazione del Servizio nazionale;
- b) alla **disciplina degli aspetti relativi alla comunicazione del rischio**, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile (disciplinati dal successivo art. 18) e all'informazione alla popolazione sulle misure in essi contenute;
- c) alla **definizione di modelli organizzativi** che consentano di assicurare la necessaria continuità nello svolgimento delle diverse fasi di attività.

Il **comma 4** richiama e conferma le disposizioni vigenti in materia di **disciplina d'uso delle frequenze** utilizzate per l'esercizio dell'attività radioelettrica per la gestione delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici, che prevedono l'**esenzione per le regioni dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi** per la concessione del diritto individuale d'uso delle citate frequenze.

Viene altresì riprodotta la previsione dell'**emanazione, entro 60 giorni** dall'entrata in vigore del decreto, di un apposito **D.P.C.M.** (su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze) per l'**individuazione delle frequenze concesse a titolo gratuito** e delle relative modalità di concessione.

L'emanazione di un decreto con le medesime finalità è prevista dall'art. 3-ter della L. 225/1992 (introdotto, nel testo della legge n. 225, dalla lettera b-ter) del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 59/2012).

È inoltre prevista l'effettuazione – da parte del Ministero dello sviluppo economico e del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le altre amministrazioni centrali competenti e le Regioni e Province autonome di

Trento e di Bolzano – di una **ricognizione delle frequenze effettivamente utilizzate** necessarie per l'espletamento delle predette attività.

Il comma 5 introduce una disposizione innovativa, finalizzata all'accelerazione dei tempi per il **rilascio** dei provvedimenti concernenti le **autorizzazioni necessarie per l'installazione di stazioni** delle reti di monitoraggio e sorveglianza facenti parte dei sistemi di allertamento.

Viene infatti previsto:

- che tali provvedimenti siano emanati **entro 20 giorni** dalla richiesta;
- un meccanismo di **silenzio-assenso** in base al quale, decorsi inutilmente i citati venti giorni, le autorizzazioni si intendono concesse.

Secondo quanto evidenziato nell'articolato e nella relazione illustrativa, il comma in esame consentirebbe di attuare il criterio di delega di cui alla lettera h) del comma 2 dell'art. 1.

La disposizione in esame, che prevede una semplificazione/accelerazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni, andrebbe valutata alla luce del criterio di delega di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 1, che prevede la "introduzione dell'esonero dalle pratiche di autorizzazione per l'installazione di stazioni di monitoraggio o stazioni idrometeorologiche ai fini di protezione civile".

Da ultimo, si segnala che la lettera c) del comma 1 dell'articolo 47 dello schema precisa che il richiamo all'articolo 3-bis della L. 225/92 contenuto nell'articolo 39 del D.L. 189/2016, concernente il mantenimento della continuità operativa delle reti del Servizio nazionale di protezione civile e il completamento del piano radar nazionale, deve intendersi riferito all'articolo 17 in esame.

Articolo 18 *(Pianificazione di protezione civile)*

L'**articolo 18** elenca le finalità perseguite dalla pianificazione di protezione civile e prevede il coordinamento tra le attività relative alla pianificazione territoriale e i piani di protezione civile. Le modalità organizzative e di svolgimento dell'attività di pianificazione devono essere disciplinate da una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, in cui sono stabilite anche le forme di partecipazione dei cittadini al processo di elaborazione della pianificazione.

Il **comma 1** qualifica la **pianificazione di protezione civile** svolta ai diversi livelli territoriali, come **attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e sulla identificazione degli scenari di rischio possibili**, con le seguenti finalità:

- **definizione di strategie operative e di un modello di intervento**, che garantisca l'effettività delle funzioni da svolgere, con particolare riguardo alle **persone in condizioni di fragilità** sociale e con **disabilità**, in relazione agli ambiti ottimali definiti su base provinciale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera l) dello schema (**lettera a**);
L'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge delega, relativamente all'ambito di delega sulla partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile, richiama l'adozione di misure di autoprotezione, con particolare attenzione alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità.
- **raccordo informativo** con le strutture preposte all'allertamento del Servizio nazionale (**lettera b**);
- **definizione dei flussi di comunicazione** tra le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale interessate (**lettera c**);
- definizione dei meccanismi e delle procedure, per la **revisione e l'aggiornamento della pianificazione**, per l'organizzazione delle **esercitazioni** e per la relativa **informazione alla popolazione**, da assicurare anche in corso di evento (**lettera d**).

A una **direttiva** del Presidente del Consiglio dei ministri è demandata la definizione delle modalità relative alla:

- **organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione** di protezione civile e del relativo monitoraggio e aggiornamento, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (**comma 4**);

- **partecipazione dei cittadini** (singoli o associati) al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile (**comma 2**).

L'art. 18, comma 3, lett. b), della L. 225/92 demanda attualmente la previsione di tali procedure a un decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Per la disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile si veda il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194.

Il citato ambito di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), prevede la disciplina della partecipazione e delle responsabilità dei cittadini, singoli e associati, anche mediante le formazioni di natura professionale, alle attività di protezione civile, con riferimento alla pianificazione delle iniziative da adottare per fronteggiare l'emergenza.

Il **comma 3** prevede il **coordinamento** dei piani e dei programmi di **gestione e tutela e risanamento del territorio** e degli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale con i **piani di protezione civile** (come già previsto dall'art. 3, comma 6, della L. 225/92).

La disposizione in esame andrebbe valutata alla luce del criterio di delega di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1, che prevede il raccordo delle attività di pianificazione in materia di protezione civile svolte ai diversi livelli non solo con quelle di pianificazione territoriale nei diversi ambiti e di pianificazione strategica, ma anche con quelle di valutazione ambientale.

Da ultimo, si fa presente che la lettera o) del comma 1 dell'articolo 47 dello schema precisa che il richiamo all'articolo 3, comma 6, della L. 225/92 contenuto nell'articolo 198-bis del D.lgs. 152/2006 concernente l'approvazione dei progetti degli interventi deve intendersi riferito al comma 3 in esame.

Articolo 19 ***(Ruolo della comunità scientifica)***

L'**articolo 19**, in attuazione dell'ambito della legge delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), disciplina le modalità di partecipazione della comunità scientifica al Servizio nazionale e le attività attraverso le quali si realizza tale partecipazione.

In particolare, il **comma 1** prevede la **partecipazione della comunità scientifica al Servizio nazionale** mediante l'integrazione di conoscenze e prodotti derivanti dalle attività di ricerca e innovazione, che abbiano raggiunto un livello di maturità e consenso riconosciuto secondo le prassi in uso, nelle attività di protezione civile. Si fa presente che il comma 2 dell'articolo 2 dello schema prevede che all'attività di previsione dei rischi, nell'ambito delle attività di protezione civile, concorrono anche soggetti scientifici, tecnici e amministrativi competenti in materia.

Il **comma 2** elenca le tipologie di attività attraverso le quali si realizza la partecipazione della comunità scientifica:

- a) attività ordinarie e operative condotte in favore delle componenti del Servizio nazionale che includono, tra l'altro, il **monitoraggio** e la **sorveglianza degli eventi**, lo sviluppo di banche dati e ogni altra attività utile per la gestione delle emergenze e la previsione e prevenzione dei rischi che fornisca prodotti di immediato utilizzo;
- b) **attività di sperimentazione propedeutiche** alle predette attività e di realizzazione di contributi scientifici e di sintesi di ricerche esistenti utili a tal fine;
- c) **ricerca propedeutica alla realizzazione di prodotti utili alla gestione dei rischi** di protezione civile (esplicitati nell'articolo 16 dello schema) e allo studio dei relativi scenari;
- d) collaborazione nelle attività di predisposizione della **normativa tecnica** di interesse.

La [comunità scientifica](#) già concorre al Servizio nazionale di protezione civile con una funzione di supporto tecnico scientifico, considerato che l'articolo 11 della legge 225/92 prevede che costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale anche i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17 della medesima legge 225/92. L'articolo 13 dello schema in esame include tra le strutture operative gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con funzioni di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, che sono disciplinati dall'articolo

21 dello schema. Tale articolo (alla cui scheda si rinvia) dispone, inoltre, in ordine alla collaborazione del Dipartimento della protezione civile con gli organismi competenti in materia di ricerca.

Articolo 20 *(Commissione Grandi Rischi)*

L'**articolo 20**, che riguarda la [Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi](#), ne conferma la natura di **organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile** in relazione alle diverse tipologie di rischio (elencate nell'articolo 16 dello schema). Si prevede che ai membri della Commissione non spettano compensi o emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti per la partecipazione alle riunioni della Commissione. La composizione e le modalità di funzionamento sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.

La disciplina della Commissione è contenuta nel citato articolo 9 della L. 225/92 e nel comma 3-*bis* dell'articolo 5 del D.L. 343 del 2001.

Con il D.P.C.M. del 7 ottobre 2011 sono stati ridefiniti l'organizzazione e le funzioni della Commissione, che risulta articolata in un ufficio di presidenza e cinque settori di intervento che riguardano il rischio sismico, il rischio vulcanico, il rischio meteo-idrogeologico, idraulico e di frana, il rischio chimico, nucleare, industriale e trasporti e il rischio ambientale e incendi boschivi. Ogni settore è composto da rappresentanti dei Centri di Competenza e altri esperti e per ogni settore è individuato un referente.

Andrebbe valutata l'opportunità di coordinare la norma in esame con l'articolo 5, comma 3-bis, del D.L. 343 del 2001, che reca una identica disposizione, ma che non viene abrogato dall'articolo 48 dello schema di decreto.

Articolo 21 *(Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca)*

L'**articolo 21** disciplina le modalità per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza, demandando ad un **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** la definizione dei relativi principi e a un decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile l'effettiva individuazione (**comma 1**). Con le medesime modalità è possibile individuare ulteriori Centri di competenza nell'ambito di altre pubbliche amministrazioni (**comma 2**). Sono altresì elencati i compiti del Dipartimento della protezione civile riguardanti la collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca, che prevedono: la stipula di **accordi**, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di procedure ad evidenza pubblica, e **convenzioni** con i Centri di competenza (**comma 3**); il coordinamento dell'attività per la costituzione di reti di Centri di competenza, per lo sviluppo di specifici argomenti su temi integrati e in prospettiva multirischio (**comma 4**); la promozione di **forme di collaborazione con i Ministeri** che esercitano competenze di tipo tecnico-scientifico nell'ambito dei rischi, nonché con la Commissione europea e con gli altri organismi internazionali (**comma 5**).

Relativamente alla formulazione del comma 5, laddove si fa riferimento ai rischi, andrebbe sostituito il richiamo all'articolo 15 dello schema, che disciplina le direttive, con quello all'articolo 16 riguardante la tipologia dei rischi di protezione civile

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3-bis, comma 2 della L. 225/92, con il D.P.C.M. 14 settembre del 2012 sono stati definiti i principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza e con il [Decreto del Capo Dipartimento della Protezione civile del 24 luglio 2013](#) sono stati individuati i centri di competenza.

Il D.P.C.M. del 14 settembre 2012 annovera tra i soggetti tra cui possono essere individuati i centri di competenza: a) strutture operative e soggetti pubblici deputati a svolgere attività, servizi, studi e ricerche in ambiti disciplinari di specifica o esclusiva competenza, anche territoriale; b) soggetti partecipati da componenti del Servizio nazionale di protezione civile, istituiti con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione, in cui il soggetto sia a totale partecipazione pubblica e sia soggetto a vigilanza da parte del Dipartimento della protezione civile; c) Università, Dipartimenti universitari, Centri di ricerca che dispongono di conoscenze tecnico

scientifiche esclusive o di private nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica; d) Università, Dipartimenti universitari, Centri di ricerca, sui quali la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi esprime il proprio parere di merito tecnico-scientifico.

Articolo 22

(Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile)

L'**articolo 22** circoscrive l'ambito delle azioni integrate di prevenzione strutturale di protezione civile alle **strutture e infrastrutture di proprietà pubblica nell'ambito di interventi previsti da norme di legge** per il complessivo miglioramento della gestione delle emergenze e, più in generale, per la riduzione dei rischi.

Negli ambiti oggetto della delega sono incluse l'individuazione di modalità di partecipazione del Dipartimento della protezione civile all'elaborazione delle linee di indirizzo per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali e di origine antropica e per la loro attuazione (art. 1, comma 1, lett. o) e la disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, consistenti in interventi strutturali e non strutturali di prevenzione e di ripristino dei territori, delle opere e delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico danneggiate (art. 1, comma 1, lett. m).

Per quanto concerne la previsione in norme di legge, la relazione illustrativa richiama la disciplina per la [prevenzione della riduzione del rischio sismico](#) prevista dall'articolo 11 del D.L. 39/2009.

In particolare, la norma attribuisce al Dipartimento della protezione civile la competenza in merito al coordinamento e alla gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale, per finalità di protezione civile, alla cui attuazione possono provvedere le componenti e strutture operative del Servizio nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18-bis, comma 1, del D.L. 8/17, in merito alle funzioni attribuite all'apposito Dipartimento della Presidenza del Consiglio per la realizzazione del progetto "Casa Italia", finalizzato allo sviluppo, ottimizzazione e integrazione degli strumenti per la cura e la valorizzazione del territorio e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo.

Una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri dovrà definire forme e modalità di coordinamento delle azioni di previsione e prevenzione, al fine di individuare le priorità d'azione in relazione alle differenti tipologie di rischio.

L'art. 3, comma 3, della L. 225/92, come modificato dal D.L. 59/12, prevede attualmente che l'azione di prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove

necessarie, e l'attività di esercitazione. La realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento può essere prevista nelle ordinanze di protezione civile (art. 5, comma 2, lett. c), L. 225/92).

Articolo 23

(Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile)

L'**articolo 23** disciplina la dichiarazione dello **stato di mobilitazione** straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile nel caso di **eventi** emergenziali, che possano manifestarsi **con intensità tale da compromettere l'integrità della vita e dei beni primari**.

La norma in sostanza provvede a riconfigurare e ad articolare la disciplina, che attualmente regola la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione dell'integrità della vita e dei beni primari. Tale dichiarazione, che è adottata anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza, è stata introdotta dall'articolo 3 del D.L. n. 245/2002 (recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), che viene abrogato dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 48 dello schema in esame.

Tale norma prevede che le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, primo periodo, e 2 del decreto legge n. 245 del 2002, concernenti il coordinamento degli interventi per fronteggiare le situazioni emergenziali e la tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate, si applicano, altresì, alle calamità che devono essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari (nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225), qualora per l'eccezionalità della situazione emergenziale da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrità della vita, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente del Consiglio dei Ministri disponga, con proprio decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Presidente della regione interessata, il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza.

La riconfigurazione dell'istituto dello stato di mobilitazione è volta – come precisato nella relazione illustrativa – ad “assicurare la tempestiva attivazione del Servizio nazionale, anche, ove possibile, sulla base dei sistemi di allertamento, onde concorrere a contenere l'impatto degli eventi attesi o in atto, contribuendo, in tal modo, a limitare, conseguentemente, il ricorso alla dichiarazione dello stato di emergenza”.

Il **comma 1** disciplina la **procedura** per la dichiarazione dello stato di mobilitazione, che è demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (**D.P.C.M**) adottato:

- **su proposta del Capo del Dipartimento** della protezione civile;
- **anche su richiesta del Presidente della Regione** o Provincia autonoma interessata.

Le circostanze che legittimano il ricorso allo stato di mobilitazione sono gli eventi emergenziali di protezione civile, la cui tipizzazione è disciplinata dall'articolo 7 dello schema di decreto in esame richiamato nella norma in commento (ossia emergenze di rilievo locale, regionale e nazionale). Rispetto alla norma vigente, parrebbe configurarsi un ampliamento del novero delle circostanze per il ricorso allo stato di mobilitazione, atteso che l'articolo 3 del D.L. 245/2002 fa riferimento solo alle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 225/92, ossia agli eventi calamitosi che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

Il D.P.C.M. di dichiarazione dello stato di mobilitazione dispone la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati mediante il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome e del volontariato organizzato di protezione civile, nonché delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile (elencate nel comma 1 dell'articolo 13 dello schema in esame).

Rispetto alla normativa vigente, si disciplina la **cessazione dello stato di mobilitazione**, attraverso un ulteriore D.P.C.M., in ragione dell'evoluzione dell'evento e delle relative necessità, ad esclusione dei casi in cui si proceda alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi del successivo articolo 24 dello schema.

Il **comma 2** disciplina le **funzioni svolte dal Dipartimento** della protezione civile, sulla base della dichiarazione dello stato di mobilitazione, che sono volte:

- ad **assicurare il coordinamento del Servizio nazionale** per le finalità di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite o per la cessazione delle esigenze qualora non venga deliberato lo stato di emergenza;
A tal fine sono richiamate le lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 8 dello schema che elenca rispettivamente, nell'ambito dei compiti di rilievo nazionale del Dipartimento, il coordinamento dell'attuazione dei piani e dei programmi di soccorso e dell'intervento del Servizio, al verificarsi di emergenze di rilievo nazionale.
- a **curare la ricognizione delle attività** di natura straordinaria poste in essere dalle componenti e strutture operative interessate secondo procedure di rendicontazione definite con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri. Sulla base della predetta ricognizione, qualora

non venga deliberato lo stato di emergenza, il **comma 3** prevede che siano assegnati – con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile - **contributi per il concorso alla copertura degli oneri finanziari** sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, **a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali** (disciplinato dall'articolo 44 dello schema).

Il **comma 4**, infine, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano definire, con propria legge, i provvedimenti da adottare con finalità analoghe a quelle della norma in esame in relazione ad eventi di rilievo regionale, con oneri a carico dei propri bilanci.

Articolo 24

(Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale)

L'**articolo 24** disciplina la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, relativamente all'oggetto, alla procedura e ai presupposti per la medesima deliberazione. La durata dello stato di emergenza non può superare i dodici mesi, prorogabili per un periodo massimo di dodici mesi. L'articolo regola, inoltre, il subentro delle amministrazioni ordinariamente competenti alla scadenza dello stato di emergenza.

Deliberazione dello stato di emergenza (commi 1, 2, 5 e 7)

Rispetto alla normativa vigente attualmente contenuta nell'articolo 5 della legge n. 225/92, la procedura per la deliberazione dello stato di emergenza viene articolata in due fasi:

- una **valutazione speditiva svolta** dal Dipartimento della protezione civile, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, finalizzata a **verificare la presenza dei requisiti necessari a qualificare** un evento emergenziale di protezione civile come un'**emergenza di rilievo nazionale**, che necessita – ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), dello schema - di essere fronteggiata con interventi immediati e con mezzi e poteri straordinari (**comma 1**) in esito alla quale si procede alla deliberazione dello stato di emergenza;
- una **valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso**, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base della quale il Consiglio dei ministri delibera le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione, ripristino della funzionalità dei servizi pubblici, di gestione dei rifiuti e delle macerie, di misure economiche di sostegno (attività elencate nell'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c) dello schema) e per l'avvio degli interventi più urgenti per la tutela dell'incolumità (elencati nella lettera d) del medesimo comma 2 dell'articolo 25), autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali (**comma 2**). Qualora sia verificata (sulla di apposita rendicontazione) l'insufficienza delle risorse destinate alle attività di soccorso e

assistenza alla popolazione, potranno essere adottate ulteriori deliberazioni, da parte del Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. al fine di autorizzare a le risorse necessarie a valere sul predetto Fondo.

Restano confermati i presupposti per la deliberazione, che fanno riferimento non solo al verificarsi degli eventi, ma anche alla loro imminenza, nonché la procedura di adozione del provvedimento da parte del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa. Anche per quanto concerne l'oggetto della deliberazione, la norma riprende il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 5 della L. 225/1992 relativamente all'individuazione delle risorse finanziarie da destinare all'avvio dell'attività di soccorso e assistenza alla popolazione nelle more della ricognizione dei fabbisogni.

Il **comma 5**, altresì, conferma la previsione vigente in base alla quale le deliberazioni dello stato di emergenza non sono soggette al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

L'articolo 14 del D.L. 90/2008, che è abrogato dalla lettera i) del comma 1 dell'articolo 48 dello schema in esame, prevede infatti che l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 si interpreta nel senso che i provvedimenti adottati ai sensi di tale disposizione non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

La disciplina delle procedure istruttorie propedeutiche all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza e dei relativi adempimenti, anche con riguardo all'individuazione delle risorse finanziarie, è demandata a una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri (**comma 7**).

Si ricorda che la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012 ha dettato indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri alla luce del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, sostituendo le direttive adottate in precedenza.

Durata dello stato di emergenza (comma 3)

Il **comma 3** modifica la **durata** dello stato di emergenza di rilievo nazionale, che deve avere una durata massima di **dodici mesi, prorogabili per non più di ulteriori dodici mesi**. Rispetto alla normativa vigente, che fissa una durata non superiore a 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni (art. 5, comma 1-bis, della L. 225/1992), si provvede pertanto a una estensione della durata dello stato di emergenza.

Il comma 1-bis dell'articolo 5 della legge 225/1992 è stato inserito dalla legge di conversione del D.L. 59/2012, che aveva fissato una durata di regola non superiore a 90 giorni, prorogabili o rinnovabili di regola per non più di 60 giorni.

Successivamente è intervenuto l'articolo 10, comma 1, lettera b), del D.L. 93/2013, che ha prolungato la durata fino a 180 giorni, prorogabili di ulteriori 180 giorni. Per situazioni collegate a eventi sismici di particolare intensità, la durata dello stato di emergenza è stata prorogata con provvedimenti normativi; a titolo esemplificativo, si veda, da ultimo, l'articolo 16-sexies, comma 2, del D.L. 91/2017 relativamente agli eventi sismici verificatisi nel 2016 e nel 2017 in alcune regioni del Centro Italia.

Revoca dello stato di emergenza (comma 4)

Come già prevede l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 5 della L. 225/1992, l'eventuale revoca dello stato di emergenza è deliberata **nel rispetto della procedura dettata per la sua deliberazione.**

Subentro delle amministrazioni ordinariamente competenti (comma 6)

Il comma 6, che riproduce il disposto del comma 422 della legge n. 147/2013 (abrogato dalla lettera n) del comma 1 dell'articolo 48 dello schema in esame), disciplina il subentro delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nei procedimenti giurisdizionali pendenti, già facenti capo ai commissari delegati, alla scadenza dello stato di emergenza.

Emergenze prodotte da inquinamenti marino costieri (comma 8)

Per le emergenze prodotte da inquinamenti marino costieri, la **dichiarazione** dello stato di emergenza è adottata **di concerto con il Ministro dell'ambiente**, sentito il Dipartimento della protezione civile. Si prevede, inoltre, che la dichiarazione è adottata in conformità a quanto previsto dal [Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini](#) e dall'articolo 11 della legge n. 979 del 1982, che reca disposizioni per la difesa del mare.

Ai sensi del quarto comma del citato articolo 11, quando l'emergenza non è fronteggiabile con i mezzi di cui il Ministero della marina mercantile dispone, il Ministro della marina mercantile chiede al Ministro della protezione civile di promuovere la dichiarazione di emergenza nazionale. In tal caso il Ministro della protezione civile assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano di pronto intervento nazionale adottato dagli organi del servizio nazionale per la protezione civile.

Provvedimenti regionali (comma 9)

Il **comma 9** prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano adottare, nell'ambito delle proprie competenze legislative, provvedimenti con analoga finalità in relazione alle emergenze regionali.

Da ultimo, si fa presente che la lettere b), i), m), q) e u) del comma 1 dell'articolo 47 dello schema precisano che il richiamo all'articolo 5 della L. 225/92 contenuto in alcune disposizioni vigenti deve intendersi riferito anche all'articolo in esame.

Articolo 25 ***(Ordinanze di protezione civile)***

L'**articolo 25** conferma in gran parte la disciplina per la predisposizione e l'emanazione delle ordinanze di protezione civile, strumento già presente nell'ordinamento e volto a regolare l'attuazione degli interventi da effettuare a seguito di situazioni di emergenza di rilievo nazionale.

Tra le rilevanti modifiche e integrazioni si segnalano l'introduzione dell'obbligo, per le ordinanze in questione, di disporre in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale esistenti e di provvedere all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale.

Viene altresì introdotto l'obbligo di trasmettere le ordinanze, per informazione, non solo al Presidente del Consiglio dei ministri (come prevede la normativa vigente) ma anche alle Regioni o Province autonome interessate.

Da segnalare anche l'innovativa disposizione contenuta nel comma 11, che disciplina l'emanazione - da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti della propria potestà legislativa - di provvedimenti analoghi alle ordinanze, per la gestione delle emergenze di rilievo regionale.

La relazione illustrativa evidenzia che “data la complessità dell'argomento trattato e nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni recate dalla legge di delegazione, si è deciso di frazionare il tema delle ordinanze in due articoli e di trattare gli aspetti ordinamentali nell'articolo 25, rinviando al successivo articolo 26 la disciplina delle procedure contabili utilizzabili per la gestione delle emergenze”.

Il **comma 1**, in linea con la normativa vigente, stabilisce che al coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, anche in deroga alla normativa vigente.

Quale **limite alla deroga** viene posto il **rispetto** non solo dei principi generali dell'ordinamento giuridico (come prevede il testo vigente) ma anche **delle norme dell'Unione europea**.

Il comma in esame non specifica il **soggetto competente all'emanazione delle ordinanze** a differenza del testo vigente, ove tale soggetto è individuato nel Capo del Dipartimento della protezione civile (salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza). Che l'emanazione spetti al Capo del Dipartimento della protezione civile si evince solo indirettamente dall'ultimo periodo del comma 10, ove si fa riferimento “alle

ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile”.

Andrebbe pertanto valutata l'opportunità di indicare esplicitamente il soggetto competente all'emanazione delle ordinanze.

La relazione illustrativa sottolinea che “la disposizione conferma l'individuazione nella figura del Capo del Dipartimento del centro di responsabilità per l'adozione delle misure straordinarie, salvo non venga diversamente disposto nella delibera della dichiarazione dello stato di emergenza”.

Il **comma 2** disciplina i **contenuti delle ordinanze**, prevedendo (in aggiunta a quanto contemplato dal testo vigente) che le stesse possano contenere anche:

- norme per la gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi (lettera b);
- misure volte a garantire la continuità amministrativa nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea (lettera b);
- prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti dei cittadini e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità (lettera c).

Con riferimento alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo e la tutela della pubblica e privata incolumità (già previsti dal testo vigente) viene precisato che l'ordinanza deve disporre in **coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale esistenti**.

Il **comma 3** conferma la disposizione vigente di cui all'articolo 14 del D.L. 90/2008 (che viene abrogato dall'articolo 48, comma 1, lettera i), dello schema in esame), secondo cui le ordinanze di protezione civile non sono soggette al **controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti**.

Anche il **comma 4**, che disciplina l'**efficacia e la pubblicazione delle ordinanze** è sostanzialmente in linea con la normativa vigente, ad eccezione dell'aggiunta di una disposizione volta a prescrivere il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013 (recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”).

L'art. 42 del D.Lgs. 33/2013 impone alle pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie, di pubblicare:

- a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
- b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
- c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione.

Un'ulteriore novità riguarda gli **obblighi di trasmissione**. Viene infatti previsto che le ordinanze siano trasmesse, per informazione, non solo al Presidente del Consiglio dei ministri (come già prevede la normativa vigente), ma anche **alle Regioni o Province autonome interessate**.

Rilevanti anche le disposizioni del **comma 7** relative all'**operatività dei commissari delegati** che possono essere nominati per il coordinamento dell'attuazione delle ordinanze.

Mentre il testo vigente si limita a disporre che le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza, il comma in esame prevede che i commissari:

- fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, **operano in regime straordinario**;
- successivamente e fino alla chiusura della contabilità speciale, **curano la prosecuzione delle attività in regime ordinario**.

Ulteriori disposizioni, sostanzialmente in linea con il quadro normativo vigente, sono dettate dai commi 5, 6, 8, 9 e 10.

Non trova invece corrispondenza con le norme vigenti il dettato del **comma 11**, secondo cui le **Regioni e le Province autonome** di Trento e di Bolzano, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono, **provvedimenti con finalità analoghe alle ordinanze di protezione civile in relazione alle emergenze di rilievo regionale**, da adottarsi in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti.

Si fa notare che una disposizione analoga - volta a consentire alla Giunta di emanare ordinanze in deroga alle norme regionali vigenti per la gestione dell'emergenza - è già prevista in alcune legislazioni (si veda a titolo di esempio l'art. 15, comma 3, della L.R. Lazio n. 2/2014, nonché l'art. 10, comma 3, della L.R. Puglia n. 7/2014).

Da ultimo, si fa presente che la lettere d), m), n), q), r), t), u) e dd) del comma 1 dell'articolo 47 dello schema precisano che il richiamo all'articolo 5 della L. 225/92 contenuto in alcune disposizioni vigenti deve intendersi riferito all'articolo in esame.

Articolo 26

(Ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale)

L'**articolo 26** disciplina i contenuti dell'ordinanza che deve essere emanata (almeno 30 giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, e non 10 come prevede il testo vigente) per favorire il rientro nell'ordinario, prevedendo in particolare (al comma 1) che la stessa non sia finalizzata a regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria (come dispone l'attuale norma vigente), bensì il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati.

Il **comma 1**, come anticipato, prevede l'**emanazione (almeno 30 giorni prima della scadenza dello stato di emergenza** di rilievo nazionale, e non 10 come prevede il comma 4-ter dell'articolo 5 della L. 225/92) di un'apposita ordinanza per favorire il rientro nell'ordinario, prevedendo che la stessa non sia finalizzata a regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria (come dispone la citata norma vigente) bensì il **proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria** nel coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati.

In linea con il testo vigente viene fissata una **durata massima di 6 mesi** per le eventuali **disposizioni derogatorie** dettate dall'ordinanza in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

In proposito il comma in esame integra le materie contemplate dal testo vigente, stabilendo che **l'ordinanza può anche** dettare disposizioni per:

- **ridurre i termini** analiticamente individuati;
- e eventualmente **rimodulare il piano degli interventi** nei limiti delle risorse disponibili.

Il testo vigente viene altresì integrato al fine di precisare che le disposizioni derogatorie dettate dall'ordinanza in questione devono **comunque rispettare i principi generali** dell'ordinamento giuridico e **le norme dell'UE**.

Il **comma 2** disciplina la **gestione della contabilità speciale** (aperta per l'emergenza) **nel periodo post-emergenziale**.

In particolare, viene previsto che **l'ordinanza può autorizzare il soggetto già titolare** della contabilità speciale alla gestione della medesima

contabilità in qualità di autorità ordinariamente competente fino alla scadenza stabilita dall'art. 27, comma 5 (vale a dire **non oltre 48 mesi dalla dichiarazione d'emergenza**).

Tale disposizione sostituisce quella attualmente vigente (art. 5, comma 4-quater, della L. 225/92), secondo cui la gestione della contabilità può essere affidata ad un soggetto incardinato nell'ambito dell'amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi in via ordinaria.

Un'ulteriore differenza rispetto al testo vigente è rappresentata dalla scadenza della contabilità speciale. Apparentemente in entrambi i testi si fissa lo stesso termine di 36 mesi, ma in realtà:

- nel testo vigente il termine di 36 mesi decorre dall'efficacia dell'ordinanza;
- nel comma in esame si fa rinvio al termine di 36 mesi (fissato dall'art. 27, comma 5, dello schema di decreto), che però decorre dal primo termine contemplato dall'art. 24, comma 3, cioè dal 12° mese successivo alla dichiarazione d'emergenza: ne risulta quindi il termine succitato di 48 mesi dalla dichiarazione d'emergenza.

Si ricorda che l'articolo 24, comma 3, dispone che la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.

Il **comma 3** si limita a rinviare alle norme dell'art. 27, comma 5, dello schema in esame per la disciplina relativa all'utilizzo delle risorse **per la prosecuzione degli interventi** non ultimati e da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa **con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale**.

Da ultimo, si fa presente che la lettere m), u) e dd) del comma 1 dell'articolo 47 dello schema precisano che il richiamo all'articolo 5 della L. 225/92 contenuto in alcune disposizioni vigenti deve intendersi riferito anche all'articolo in esame.

Articolo 27
(Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale)

L'**articolo 27** disciplina l'apertura delle contabilità speciali per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile e il trasferimento delle risorse finanziarie alle contabilità medesime (commi 1-3). Sono altresì disciplinate le modalità di rendicontazione delle contabilità speciali (comma 4), la loro durata (comma 5), nonché le modalità per assicurare, in conformità con la nuova disciplina sul pareggio di bilancio, la non incidenza delle risorse trasferite nei bilanci ordinari alla chiusura delle contabilità speciali in relazione agli ordinari vincoli finanziari (comma 6). Specifiche disposizioni sono volte a tutelare le risorse delle contabilità speciali da azioni esecutive, pignoramenti o sequestri (commi 7 e 8). Ulteriori disposizioni sono, altresì, finalizzate a prevedere l'impossibilità di devolvere a collegi arbitrali le controversie concernenti l'esecuzione di interventi attuativi delle ordinanze o compresi in programmi di ricostruzione (comma 9), la nullità di compromessi e clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione di interventi connessi agli stati di emergenza (comma 10), nonché ad elevare il termine per l'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività derivanti dal decreto in esame (comma 11).

Il **comma 1** esplicita quanto già previsto dal testo vigente, vale a dire che per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile può essere autorizzata **l'apertura di apposite contabilità speciali**.

Nel comma 4-*quater* dell'art. 5 della L. 25/1992 si fa riferimento al "soggetto cui viene intestata la contabilità speciale appositamente aperta per l'emergenza in questione", il che presuppone che all'apertura dell'emergenza segua la creazione di una apposita contabilità speciale.

Il **comma 2** reca una norma innovativa che disciplina il **trasferimento, alla contabilità speciale** aperta in seguito all'emergenza, **delle risorse stanziata a valere sul Fondo emergenze nazionali**. Sono previste le seguenti differenti modalità di trasferimento:

- le risorse previste dalla delibera (contemplata dall'art. 24, comma 1) con cui viene dichiarato lo stato d'emergenza sono trasferite integralmente a seguito della nomina del Commissario delegato;

- le ulteriori risorse previste con apposite delibere del Consiglio dei ministri (contemplate dall'art. 24, comma 2) confluiscono nella contabilità speciale nella misura del 50% a seguito dell'emanazione delle delibere medesime, mentre il restante 50% vi confluisce all'atto dell'attestazione dell'effettivo utilizzo delle somme già trasferite.

Anche il **comma 3** reca una disposizione che non trova corrispondenza nel testo vigente e che consente il **versamento sulle contabilità speciali** in questione delle seguenti risorse finanziarie, diverse da quelle stanziata a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, che si dovessero rendere disponibili:

- **risorse delle Regioni e degli enti locali** interessati, da individuarsi con apposite ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- **risorse del Fondo di solidarietà dell'UE.**

Il **comma 4** riproduce, nella sostanza, le norme vigenti relative alla **rendicontazione delle contabilità speciali**.

Le uniche differenze rispetto al testo vigente risiedono:

- nel coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile nell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze destinato a definire lo schema da utilizzare per la rendicontazione. Il nuovo testo prevede che il citato decreto sia emanato non d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri (come prevede il testo vigente), ma sentito il Dipartimento della protezione civile;

Lo schema di rendiconto attualmente vigente è stato emanato con il [D.M. economia e finanze 27 marzo 2009](#).

- nell'introduzione di una disposizione che prevede, per i rendiconti in questione, **obblighi in materia di trasmissione e comunicazione** anche ai fini di quanto previsto dall'**art. 42 del D.Lgs. 33/2013**.

Tale nuova disposizione sostituisce quella attualmente vigente che prevede:

- la trasmissione dei rendiconti (corredati della documentazione giustificativa, nonché degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti), al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali competenti (che devono inoltrarli, senza la documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti), all'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché, per conoscenza, al Dipartimento della protezione

civile, alle competenti Commissioni parlamentari e al Ministero dell'interno;

- la pubblicazione dei rendiconti nel sito internet del Dipartimento della protezione civile.

L'art. 42 del D.Lgs. 33/2013 (recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni") impone, alle pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge n. 225/1992 o a provvedimenti legislativi di urgenza, di pubblicare:

- a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
- b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
- c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione.

Il comma 5 disciplina la durata della contabilità speciale nella fase post-emergenziale e la destinazione delle risorse che residuano alla successiva chiusura della contabilità stessa.

Il **primo periodo** del comma 5 – al fine di consentire la prosecuzione e il completamento degli interventi e delle attività previste dalle ordinanze di protezione civile, ove non ultimati o conclusi alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale – dispone che la **durata della contabilità speciale** può essere prorogata per un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi dalla scadenza del primo termine individuato ai sensi dell'art. 24, comma 3 (vale a dire 12 mesi dopo la dichiarazione dello stato di emergenza). In altre parole viene fissato un **termine massimo di durata pari a 48 mesi**, decorrenti **dalla dichiarazione dello stato di emergenza**.

Si fa notare che il termine di 36 mesi contemplato dalla norma sembrerebbe identico a quello previsto dal testo vigente. Ma nel testo vigente il termine decorre dall'efficacia dell'ordinanza con cui viene "individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilità speciale appositamente aperta per l'emergenza" (art. 5, comma 4-*quater*, L. 225/1992).

Si fa altresì notare che l'art. 24, comma 3, prevede non solo che la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ma anche che la stessa durata sia prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi. Ciò significa che, in caso di proroga, la durata della contabilità speciale durante la fase post-emergenziale sarà di 24 mesi.

Il **secondo e il terzo periodo** disciplinano invece la **destinazione delle risorse** che residuano alla chiusura della contabilità speciale.

Tali risorse possono – in linea con quanto già previsto dal testo vigente - essere **trasferite alla regione**, per gli ulteriori interventi ed attività da porre in essere secondo le ordinarie procedure di spesa.

Rispetto al testo vigente viene consentito il trasferimento delle citate risorse anche a soggetti non attualmente contemplati, vale a dire **alle agenzie regionali di protezione civile** (ove esistenti) **o ai soggetti attuatori competenti**.

Per gli **interventi** e le attività di cui sopra, **di competenza di amministrazioni dello Stato**, viene previsto che le risorse che residuano (alla chiusura della contabilità speciale) sono **versate all'entrata del bilancio dello Stato** per la successiva riassegnazione.

Il testo attualmente vigente prevede tale versamento in tutti i casi in cui l'amministrazione sia diversa dalla regione o dall'ente locale ordinariamente competente.

Il **comma 6 regola l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali** istituite per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale, di cui all'articolo in esame, prevedendo che le risorse **siano vincolate** alla realizzazione degli **interventi** previsti dalle **ordinanze** adottate ai sensi **dell'articolo 25**.

Al fine di favorire l'utilizzo delle suddette risorse secondo le procedure ordinarie di spesa, il comma dispone che, a decorrere dal 2018, **gli enti territoriali debbano conseguire, nell'anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo**, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pareggio di bilancio)¹, di importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento.

Negli **esercizi successivi** a quello del riversamento e, comunque, non oltre il quinto esercizio, nel limite del suddetto saldo positivo, **vengono assegnati** agli enti territoriali, **spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali**, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura **pari**, per ciascun esercizio, agli **investimenti programmati** annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare

¹ Si ricorda che il comma 466, dell'articolo 1, della legge n. 232 del 2016, richiede alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, alle città metropolitane, alle province e ai comuni, al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formati a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali.

I patti di solidarietà nazionale sono previsti dall'articolo 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012, il quale stabilisce che le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese concluse in ambito regionale, siano effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali, fermo restando il rispetto del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali del complesso degli enti territoriali.

Si rammenta, infatti, che l'articolo 10 prevede, in linea generale (comma 3), che le **operazioni di investimento** realizzate mediante l'utilizzo dell'avanzo degli esercizi precedenti **sono subordinate** all'acquisizione di apposite **intese** concluse in ambito regionale, che garantiscano, per l'anno di riferimento, il **rispetto del saldo non negativo** del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa. Soltanto qualora tali operazioni di indebitamento e di investimento **non siano soddisfatte dalle intese regionali**, la norma prevede la possibilità che tali **operazioni siano effettuate** sulla base dei **patti di solidarietà nazionali** - fermo restando il rispetto del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, del complesso degli enti territoriali - che consentono di attivare meccanismi di compensazione degli obiettivi finanziari assegnati agli enti territoriali, in questo caso a livello nazionale, finalizzati, in particolare, ad incentivare le spese di investimento degli enti locali.

Si segnala che erroneamente la disposizione riporta la data del 24 dicembre 2013 in luogo del 24 dicembre 2012 con riferimento alla legge n. 243.

Il comma disciplina altresì la procedura per la **comunicazione da parte degli enti territoriali degli spazi finanziari necessari per gli investimenti** programmati al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, entro il termine perentorio del 20 gennaio dell'anno successivo a quello del riversamento delle risorse. La somma degli spazi finanziari programmati è pari al saldo positivo conseguito nell'anno di riversamento delle risorse.

Una norma di analogo tenore è presente nel disegno di legge di bilancio per il 2018 (A.S. 2960), ai commi 11-15 dell'articolo 68, per regolare l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per effetto della scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, che vengono assegnate agli enti territoriali competenti.

I **commi 7 e 8**, che riproducono nella sostanza le disposizioni vigenti (art. 6, comma 1, del D.L. 263/2006, che viene abrogato dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 48 dello schema), sono volte a tutelare le risorse delle contabilità speciali in questione da **azioni esecutive, pignoramenti o sequestri**.

Disposizioni innovative sono invece contenute nei commi 9, 10 e 11.

Il **comma 9** prevede l'**impossibilità di devolvere a collegi arbitrali le controversie** relative all'esecuzione di interventi ed attività realizzati in base alle ordinanze di protezione civile o compresi in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali.

Si prevede quindi una deroga alla regola generale che prevede che le parti possano fare decidere da arbitri le controversie relative a diritti disponibili, salvo espresso divieto di legge (art. 806 c.p.c.).

L'**arbitrato** è un procedimento alternativo per la risoluzione delle controversie vertenti su diritti disponibili disciplinato agli artt. 806 – 840 c.p.c. in cui la decisione (il c.d. **lodo**) viene rimessa volontariamente dalle parti a uno o più soggetti privati. Gli effetti del lodo arbitrale sono equiparati a quella delle sentenze pronunciata dall'autorità giudiziaria, sin dalla data dell'ultima sottoscrizione; per ottenerne l'esecutività, ne è comunque necessario il deposito nella cancelleria del tribunale competente (artt. 824-bis, 825 c.p.c.).

Il **comma 10**, al fine di assicurare risparmi di spesa, prevede la **nullità di compromessi e clausole compromissorie** inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi o per l'espletamento di attività connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza.

La volontà delle parti di ricorrere all'arbitrato deve essere espressa per mezzo di un negozio giuridico chiamata convenzione di arbitrato e che può assumere la forma di compromesso o di clausola compromissoria. Il **compromesso** è il contratto (art. 807 c.p.c.) avente forma scritta (a pena di nullità) con il quale le parti si accordano per deferire la *controversia* tra loro *già insorta* ad uno o più arbitri. La **clausola compromissoria**, individua invece l'atto scritto inserito in un contratto con cui le parti convengono di risolvere tramite arbitrato le *eventuali, successive controversie* aventi ad oggetto lo stesso contratto (art. 808 c.p.c.).

Quanto alla nullità delle clausole compromissorie, si rammenta che l'art. 1419 c.c., nel disciplinare la nullità parziale, stabilisce che la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.

Il **comma 11** eleva a **180 giorni il termine** (previsto dall'art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996) **per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali**

emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività derivanti dal presente decreto.

L'art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, prevede che le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

Articolo 28

(Disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi)

L'**articolo 28**, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), prevede l'adozione di specifiche delibere del Consiglio dei ministri, al fine di definire le modalità di concessione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro, in favore dei soggetti pubblici, privati e delle attività economiche e produttive danneggiati dagli eventi calamitosi.

In particolare, il **comma 1** prevede l'adozione di apposite **deliberazioni del Consiglio dei ministri**, al fine di dare avvio all'attuazione delle prime misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera f) dell'articolo 25 dello schema che fa rientrare tali interventi nell'oggetto delle ordinanze di protezione civile (riproducendo la vigente lettera e) dell'art. 5, comma 2, della L. 225/92). La norma richiama inoltre la lettera e) del comma 2 dell'articolo 25 dello schema, che riproduce quanto previsto dalla vigente lettera d), comma 2, della L. 225/92, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati. Il comma 1 elenca i criteri in base ai quali devono essere adottate le predette **deliberazioni** volti alla **definizione di massimali**, sulla base degli effetti determinati dalla tipologia degli eventi calamitosi commisurati alla loro intensità ed estensione, alla **definizione di metodologie** omogenee per l'intero territorio nazionale, nonché all'**esclusione degli edifici abusivi** danneggiati o distrutti dalla fruizione delle misure volte a superare lo stato di emergenza (in ottemperanza all'articolo 1, comma 1, lettera m) della legge delega). Un ulteriore criterio, che riproduce quanto già previsto dall'art. 23-*sexies*, comma 4, del D.L. 6/98 (che viene abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 48 dello schema), prevede, per i **danni** subiti dai **soggetti privati** e dalle attività economiche e produttive, in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di **compagnie assicuratrici**, che la corresponsione degli eventuali contributi pubblici per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino dei danni abbia luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza, prevedendo, in tal caso, che il contributo così determinato sia integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento. Il **comma 2** prevede che con successive **ordinanze** di protezione civile, adottate di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, siano disciplinati le modalità e i termini per la presentazione delle istanze e la relativa istruttoria.

Articolo 29
***(Partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza
in ambito internazionale e al meccanismo unionale
di protezione civile)***

L'**articolo 29**, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), reca la disciplina per la partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero e al meccanismo unionale di protezione civile.

In primo luogo, il **comma 1** prevede, riproducendo in sostanza quanto contenuto nell'art. 4, comma 2, del D.L. 90/05 (che viene abrogato dall'articolo 48, comma 1, lettera g), dello schema), che gli interventi del Servizio nazionale di emergenza e di primo soccorso all'estero siano avviati con i provvedimenti disciplinati dagli articoli 24 e 25 dello schema (cioè la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e le ordinanze di protezione civile), previsti per la gestione degli interventi emergenziali a livello nazionale, prevedendo, per quanto di competenza, il coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In tal caso, si fa riferimento alla "**deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero**" e restano ferme le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 della legge 125/2014.

L'art. 4, co. 2, del D.L. 90/05 prevede, ferme le competenze in materia di cooperazione del Ministero degli affari esteri, l'applicazione dei provvedimenti riguardanti gli stati di emergenza nazionali (articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225) anche agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile, per quanto di competenza in coordinamento con il Ministero degli affari esteri.

L'articolo 10 della legge 125/14 prevede che gli interventi internazionali di emergenza umanitaria compresi nell'ambito della cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS) siano deliberati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed attuati dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 17 (comma 1). E' facoltà del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di affidare gli interventi di soccorso, nell'ambito degli interventi internazionali di emergenza umanitaria previsti, ad altre amministrazioni, ivi incluso il Dipartimento della protezione civile, che, a tale fine, agiscono secondo le proprie procedure operative e di spesa e organizzano gli interventi di primo soccorso, definendone la tipologia e la durata d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con la citata Agenzia.

I **commi 2, 3 e 4**, che recano disposizioni sostanzialmente identiche all'art. 27 della legge 115/15 (che viene abrogato dall'articolo 48, comma 1, lettera o), dello schema), in attuazione della decisione n. 1313/2013, sulla partecipazione del Servizio nazionale alla Capacità europea di risposta emergenziale ([EERC](#)), nell'ambito del [meccanismo unionale di protezione civile](#).

Il **comma 2** autorizza l'**impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati**, specificamente formati e registrati nel sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza ([CECIS](#)), per la partecipazione del Servizio nazionale alla "Capacità europea di risposta emergenziale (EERC)".

Il **comma 3** prevede, in caso di richiesta di assistenza tramite il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze ([ERCC](#)), che il Capo del Dipartimento della protezione civile, nelle more della deliberazione dello stato di emergenza, attivi e coordini le risorse di cui al comma 2, previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri e dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.

Il **comma 4** prevede inoltre che il Dipartimento della protezione civile, in merito alla partecipazione del Servizio nazionale all'EERC, concluda **accordi e convenzioni** con amministrazioni e organizzazioni avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE.

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore il Meccanismo Unionale di Protezione Civile adottato il 17 dicembre del 2013, con la decisione 1313/2013/UE. In attuazione di tale decisione è stata emanata la decisione 16 ottobre 2014, n. 762, recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile e che abroga le decisioni 2004/277/UE/Euratom e 2007/606/UE/Euratom. L'articolo 11 della decisione 1313/2013/UE ha istituito una capacità europea di risposta emergenziale (EERC), costituita da un pool volontario di mezzi di risposta preimpegnati degli Stati membri, comprendente moduli, altri mezzi di risposta ed esperti. In particolare, ai sensi dell'articolo 11 spetta alla Commissione la definizione, sulla scorta dei rischi individuati, delle tipologie e della quantità dei principali mezzi di risposta necessari per l'EERC ("obiettivi del dispositivo"). Inoltre ai sensi dei paragrafi 7 e 8 è previsto rispettivamente che qualora le emergenze nazionali, cause di forza maggiore o, in casi eccezionali, altri motivi gravi impediscano a uno Stato membro di mettere a disposizione tali mezzi di risposta per una specifica catastrofe, tale Stato membro ne informa quanto prima la Commissione e che, ove siano mobilitati, i mezzi di risposta degli Stati membri rimangono sotto il loro comando e il loro controllo e possono essere ritirati qualora emergenze nazionali, cause di forza maggiore o, in casi eccezionali, altri motivi gravi impediscano a uno Stato membro di mantenere a disposizione i propri mezzi di risposta, previa consultazione con la Commissione.

Articolo 30
(Disposizioni relative all'utilizzo di segni distintivi)

L'**articolo 30** dispone in ordine all'utilizzo di segni distintivi riferiti al Dipartimento della protezione civile e fornisce indicazioni sulle relative uniformi, al fine di consentire l'immediato riconoscimento degli operatori in emergenza, e sulla bandiera d'istituto. La relativa disciplina è demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Con i **commi 1 e 2**, che riproducono i commi 2 e 3 dell'art. 15 del D.L. 39/09 (che vengono abrogati dalla lettera l) del comma 1 dell'articolo 48 dello schema), si prevede in particolare l'uso esclusivo del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, e nel caso di indebito utilizzo la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ferma la facoltà del Capo del Dipartimento della protezione civile di autorizzarne, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo.

Il **comma 3**, che reca disposizioni identiche a quelle contenute nell'art. 10-bis del D.L. 93/13, attuate con il D.P.C.M. 24 aprile 2014, prevede l'emanazione di un D.P.C.M. per stabilire le norme riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso e per determinare le caratteristiche della bandiera d'istituto del Dipartimento della protezione civile, nonché le relative modalità d'uso e custodia.

Si segnala che il comma 3 ha un contenuto identico al vigente articolo 10-bis del D.L. 93/2013, che non viene abrogato dall'articolo 48 dello schema.

Articolo 31 *(Partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile)*

Il Capo V reca norme in materia di partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile.

L'**articolo 31** reca disposizioni in materia di partecipazione dei cittadini, singoli e associati, anche attraverso le formazioni di natura professionale, alla pianificazione di protezione civile e la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile.

La norma attribuisce poi a Regioni e Province autonome la facoltà di disciplinare ulteriori forme di partecipazione dei cittadini in forma occasionale alle attività di soccorso non direttamente riferite al proprio ambito personale, familiare o di prossimità.

In particolare, l'articolo 31 prevede, al **comma 1**, che il Servizio nazionale promuove iniziative volte ad accrescere la **resilienza delle comunità**, favorendo la **partecipazione dei cittadini**, singoli e associati, anche attraverso le **formazioni di natura professionale**, alla pianificazione di protezione civile e la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile.

Il **comma 2** dispone che le componenti del Servizio nazionale, secondo le rispettive attribuzioni, forniscono **ai cittadini informazioni** sugli scenari di rischio e sull'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio; la finalità indicata è di consentire ai cittadini di adottare **misure di autoprotezione** in situazioni di emergenza di rilievo nazionale, regionale e locale. In tali situazioni emergenziali, questi hanno il dovere di ottemperare alle disposizioni impartite dalle autorità di protezione civile in coerenza con quanto previsto negli strumenti di pianificazione.

In base al **comma 3**, i **cittadini** possono **concorrere** allo svolgimento delle attività di protezione civile, acquisite le conoscenze necessarie per poter operare in modo efficace, integrato e consapevole. La norma fa a tal fine riferimento alle seguenti modalità:

- la **adesione al volontariato organizzato** operante nel settore
Il successivo articolo 32 dello schema in esame disciplina l'integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile; la Sezione II del Capo V reca quindi la disciplina della partecipazione del volontariato organizzato.
- ovvero, **in forma occasionale**, ove possibile, in caso di situazioni di emergenza; in tal caso, agendo 'a titolo personale e responsabilmente' per l'esecuzione di primi interventi immediati direttamente riferiti al

proprio ambito personale, familiare o di prossimità, in concorso con l'attività delle citate organizzazioni.

Si ricorda che, in base al Codice del Terzo settore di cui al D.Lgs. n. 117 del 2017, alle organizzazioni di volontariato che svolgono l'attività di protezione civile le norme del Codice stesso come indicate si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dalla legge delega in materia di riordino della protezione civile.

Il **comma 4** attribuisce a **Regioni e Province autonome** la facoltà di disciplinare **ulteriori forme di partecipazione** dei cittadini **in forma occasionale** alle attività di soccorso non direttamente riferite al proprio ambito personale, familiare o di prossimità. Viene posta la condizione che siano previste forme di tutela della loro salute e della sicurezza. Inoltre, devono essere assicurati in tale caso, **attraverso i Comuni**, il coordinamento e la supervisione delle relative attività.

Al riguardo, rispetto alla previsione di forme di coordinamento e supervisione 'attraverso i Comuni', si ricorda che, ai sensi dell'art. 18 della legge 225/1992 **attualmente vigente**, al fine di cui al comma 1 della norma stessa in materia di assicurare la più ampia partecipazione dei cittadini, il **Servizio** riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile "e ne assicura il **coordinamento**".

Si stabilisce, al comma 5, che le **formazioni di natura professionale** possono partecipare alle attività di protezione civile nelle rispettive aree di competenza tecnica e a titolo gratuito, anche per lo svolgimento di rilievi speditivi. A tal fine, i Consigli nazionali degli Ordini professionali possono promuovere la costituzione di **forme di aggregazioni di tecnici** articolate a livello nazionale e territoriale per accedere ad **attività formative** assicurate dal Servizio nazionale **a titolo gratuito**.

La Relazione al provvedimento chiarisce che il riferimento alle formazioni professionali è in coerenza con la loro espressa indicazione, già prevista a legislazione vigente, quali soggetti concorrenti al Servizio nazionale.

Si ricorda che la lettera d) dell'art. 1, com-1, della legge delega, ha indicato il criterio della: disciplina della partecipazione e delle responsabilità dei cittadini, singoli e associati, anche mediante le formazioni di natura professionale, alle attività di protezione civile, con riferimento alla pianificazione delle iniziative da adottare per fronteggiare l'emergenza, alle esercitazioni, alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità, anche attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri, e l'adozione di misure di autoprotezione, con particolare attenzione alle

persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, nonché di promuovere e sostenere le organizzazioni di volontariato operanti nello specifico settore, anche attraverso la formazione e l'addestramento dei volontari ad esse appartenenti, favorendone l'integrazione in tutte le attività di protezione civile.

Con riguardo ai contenuti della norma di delega in materia, già richiamata, andrebbe valutato il contenuto della disposizione in esame, valutando se specificare i profili dell'adozione di misure di autoprotezione, con particolare attenzione alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità; tale profilo, sebbene richiamato dall'art. 18, lettera a) dello schema in esame, sembrerebbe indicato nella legge delega con specifico riferimento al profilo della partecipazione dei cittadini.

Articolo 32
*(Integrazione del volontariato organizzato nel
Servizio nazionale della protezione civile)*

L'**articolo 32** reca la qualifica il volontario di protezione civile, prevedendo che la partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore che svolgono l'attività di protezione civile nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite (commi 1 e 3). In base al comma 2, il Servizio nazionale della protezione civile promuove la più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile. Il comma 4 indica la normativa applicabile, facendo riferimento alle disposizioni del Codice del Terzo settore. I modi e le forme di partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile, definiti dalle disposizioni contenute nella Sezione II del Capo V, costituiscono **principi della legislazione statale** (comma 5), mentre il comma 6 rinvia a **direttive del Presidente del Consiglio dei ministri** la indicazione degli indirizzi per assicurare unitaria ed effettiva attuazione delle disposizioni della Sezione II del Capo V in esame.

Il **comma 1** qualifica il **volontario di protezione civile** come colui che, per sua libera scelta, svolge l'attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire la formazione e la preparazione necessaria a tale fine.

La norma specifica:

- la finalità di concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione
- l'agire in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti
- l'esclusiva finalità di solidarietà
- la modalità della partecipazione, con passione e impegno, ad una forza libera e organizzata.

In base al **comma 2**, il Servizio nazionale della protezione civile **promuove** la più ampia **partecipazione** del volontariato organizzato alle attività di protezione civile, riconoscendone il valore e la funzione sociale ai fini dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà di cui all'articolo 2, secondo comma, della Costituzione e, in quanto espressione

dei principi di libera partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne riconosce e stimola le iniziative e ne assicura il coordinamento.

Il **comma 3** prevede che la partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante:

- **enti del Terzo settore** che svolgono l'attività di protezione civile
Si ricorda che in base alle disposizioni del Codice del Terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto, tra le altre, la protezione civile (art. 5, comma 1, lettera y).
- nonché mediante **altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite**, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile.

In base al **comma 4**, in conformità a quanto previsto dalle indicate disposizioni del Codice del Terzo settore, le disposizioni del citato decreto legislativo si applicano al volontariato in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel Capo V dello schema in esame.

Si tratta in particolare degli articoli 3, in materia di norme applicabili; 4, comma 2, in materia di enti del terzo settore; 32, comma 4 e 41, comma 6, in materia, rispettivamente, di norme applicabili alle organizzazioni di volontariato e di reti associative, del Codice del Terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

Il **comma 5** prevede che i modi e le forme di partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile sono definiti dalle disposizioni contenute nella Sezione II del Capo V, che costituiscono **principi della legislazione statale** in materia e disciplinano, in particolare, strumenti, modalità e procedure per:

a) garantire l'integrazione del volontariato nell'organizzazione del Servizio nazionale, anche a livello territoriale, regolandone la preparazione, l'attivazione e l'impiego in forma coordinata;

b) la partecipazione del volontariato all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile ed alle attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle situazioni di emergenza di rilievo nazionale, regionale e locale prevedendo il rimborso delle spese sostenute, il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento

economico e previdenziale nei periodi di impiego riconosciuti ai sensi della lettera a), e la garanzia della copertura assicurativa degli interessati;

c) la concessione di contributi per il potenziamento della capacità operativa, il miglioramento della preparazione tecnica dei volontari e lo sviluppo della resilienza delle comunità,

Il **comma 6** rinvia a **direttive** del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 dello schema in esame, acquisito il **parere del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile**, che impartiscono gli indirizzi per assicurare, nel rispetto delle peculiarità dei territori, l'unitaria ed effettiva attuazione delle disposizioni di cui alla Sezione II del Capo V.

Articolo 33

(Disciplina delle organizzazioni di volontariato e delle reti associative operanti nel settore della protezione civile a norma degli articoli 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

Gli **articoli da 33 a 42** dello schema recano una disciplina delle modalità e condizioni di partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile - dopo che una complessiva rivisitazione normativa in materia di Terzo settore è intervenuta con l'approntamento di un apposito Codice di settore, contenuto nel decreto legislativo n. 117 del 2017. Di questo, l'articolo 5, comma 1, lettera y) annovera la protezione civile tra le attività di interesse generale, esercitate da enti ascrivibili al Terzo settore.

In particolare, l'articolo 33 prescrive come **obbligatoria l'iscrizione degli enti del Terzo settore** operanti nel campo della protezione civile o delle altre forme di volontariato organizzato, **nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile**.

Siffatta iscrizione è finora disciplinata dall'articolo 1 del d.P.R. n. 194 del 2001 ("Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile"), cui ha fatto seguito la direttiva del Presidente del Consiglio 9 novembre 2012 ("Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile").

È iscrizione diversa da quella nel Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dal decreto legislativo n. 117 del 2017 (suo articolo 46).

Del resto, la legge-delega n. 106 del 2016 per la riforma del Terzo settore poneva tra i suoi criteri e principi direttivi il riconoscimento e tutela della specificità delle organizzazioni di volontariato operanti nella protezione civile (suo articolo 5, comma 1, lettera a)), nonché la riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione e tenuto conto delle finalità e delle caratteristiche di specifici elenchi nazionali di settore (articolo 4, comma 1, lettera m)).

Diversa si configura dunque la iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile, rispetto a quella nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

La prima involge profili tecnico-operativi (tra cui la sicurezza dei soccorritori e dei soccorsi); la seconda concerne profili organizzativi e strutturali dei relativi enti.

Le modalità di raccordo tra il Registro unico e l'Elenco nazionale sono demandate a decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sentito il Dipartimento di protezione civile.

Quanto alla predisposizione, aggiornamento, conservazione e revisione periodica dell'Elenco nazionale, se ne curano il Dipartimento della protezione civile e le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome.

Ancora questo articolo dello schema (al comma 3) prevede **per le reti associative operanti nel settore della protezione civile**, un **diverso** (e più contenuto) **requisito numerico** rispetto a quanto previsto per esse in via generale dal codice del Terzo settore.

Le reti associative sono qui considerate quelle associanti un numero di enti del Terzo settore non inferiore a 20, le cui sedi legali o operative siano presenti *in* almeno *due* Regioni o Province autonome (e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale).

Diversamente, il decreto legislativo n. 117 del 2017 (articolo 41) prevede un requisito di associazione (anche indiretta attraverso gli enti aderenti) di non meno di 100 enti del Terzo settore (o in alternativa almeno 20 fondazioni del Terzo settore), le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque Regioni o Province autonome.

Entro le reti associative si distinguono le reti associative **nazionali**, qui definite come associanti un numero di enti del Terzo settore non inferiore a 100, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno tre Regioni o Province autonome (beninteso iscritte nell'Elenco nazionale).

Diversamente, il decreto legislativo n. 117 del 2017 prevede per le reti associative nazionali un requisito di associazione (anche indiretta attraverso gli enti aderenti) di non meno di 500 enti del Terzo settore (o in alternativa almeno 100 fondazioni del Terzo settore), le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci Regioni o Province autonome (prevede altresì che le associazioni del Terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 Regioni o Province autonome, siano equiparate alle reti associative nazionali).

Infine il comma 4 concerne le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore operanti nella protezione civile.

Esse sono da esercitarsi dal Ministero del lavoro, in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile e con le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome - compartecipi altresì, congiuntamente, delle proposte tecniche sulla cui base adottare disposizioni

di attuazione (con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'interno e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome).

Per inciso, si ricorda che l'articolo 92 del decreto legislativo n. 117 del 2017, richiamato dalla disposizione in commento, pone in capo al Ministro del lavoro l'obbligo di predisporre e trasmettere alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte sugli enti del Terzo settore.

Articolo 34 *(Elenco nazionale del volontariato di protezione civile)*

L'**articolo 34** disciplina l'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile - l'iscrizione nel quale è prescritta come obbligatoria, ai fini della partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile (incluse quelle formative ed addestrative).

L'Elenco nazionale si configura come uno strumento operativo. Coniuga unitarietà di indirizzo ed impianto con il rispetto delle peculiarità dei territori, grazie a specifiche modalità di registrazione.

L'Elenco nazionale è costituito dall'insieme: *a)* degli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; *b)* dell'elenco centrale del volontariato di protezione civile, istituito presso il Dipartimento della protezione civile.

Siffatta configurazione ricalca quella già tracciata dalla direttiva del Presidente del Consiglio 9 novembre 2012 ("Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile").

Questo articolo dello schema demanda appunto ad una direttiva del Presidente del Consiglio (strumento d'indirizzo su cui si sofferma l'articolo 15 dello schema) i requisiti e le procedure per l'iscrizione (fatte salve le peculiarità territoriali) con particolare riguardo all'individuazione di specifici requisiti strutturali e di caratteristiche di capacità tecnico-operativa, ed alle relative verifiche.

Per le reti associative, sono comunque da rispettare i requisiti posti dall'articolo 33, comma 4 dello schema (*v. supra*).

Finché tale direttiva non sia emanata, i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale oggi disponibile (disciplinato dall'articolo 1 del d.P.R. n. 194 del 2001 e dal paragrafo 1 della citata direttiva del 9 novembre 2012) continuano a beneficiare di tale iscrizione.

La futura direttiva è chiamata a dettare altresì indirizzi circa **emblemi** e **loghi** dei soggetti iscritti nell'Elenco nazionale, onde agevolare l'individuazione dei volontari di protezione civile da parte dei cittadini sull'intero territorio nazionale (allo scopo di scongiurare abusi, aggiunge la relazione illustrativa).

Articolo 35 *(Gruppi comunali di protezione civile)*

L'**articolo 35** reca una disciplina relativa ai gruppi comunali di protezione civile, finora menzionati più che regolati dalla normativa vigente (cfr. articolo 1 del d.P.R. n. 194 del 2001), e tuttavia forma organizzativa rilevante (in alcuni territori prevalente) del volontariato di protezione civile. Riferisce la relazione illustrativa che sono circa 2.000 ad oggi i gruppi comunali iscritti negli elenchi di protezione civile.

L'articolo 'fotografa' l'esistente, là dove prevede che i Comuni possano (con riferimento al proprio ambito territoriale) promuovere - con deliberazione del Consiglio comunale - la costituzione di un gruppo comunale di protezione civile (composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente).

Si viene ora ad aggiungere la previsione che la deliberazione comunale debba avvenire sulla base di uno **schema-tipo**, approvato con direttiva del Presidente del Consiglio (ai sensi dell'articolo 15 dello schema).

Siffatta direttiva (assunta sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché acquisito il parere del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile) deve tener ferma una distinzione tra aspetti gestionali amministrativi, i quali devono essere in capo al Comune con i propri uffici che ne è responsabile, e dimensione volontaristica della partecipazione dei cittadini, la quale - si viene a prevedere - si esprime nell'orientare la nomina del coordinatore operativo da parte del Sindaco.

Quest'ultimo infatti nomina all'interno del gruppo comunale un **coordinatore operativo** dei volontari, referente delle attività di quest'ultimi, scegliendolo tra quelli che ottengano il maggior numero di consensi degli aderenti al medesimo Gruppo comunale.

I gruppi comunali si iscrivono negli elenchi territoriali tenuti da Regioni e Province autonome, onde integrarsi nel Servizio nazionale di protezione civile.

La disposizione li qualifica come enti di Terzo settore costituiti in forma specifica (specificità che è preservata dal codice del Terzo settore - cfr. l'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n. 117 del 2017).

Parrebbe doverne conseguire l'iscrizione altresì nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 36

(Altre forme di volontariato organizzato di protezione civile)

L'**articolo 36** prevede che possano essere iscritti nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile anche altre forme di volontariato organizzato operanti nel settore della protezione civile - diverse rispetto alla tipizzazione degli enti del Terzo settore, quale operata dal codice di settore (il più volte citato decreto legislativo n. 117 del 2017), né rientranti in fattispecie (quali i gruppi comunali) oggetto di specifiche previsioni.

Rientrano in tali forme di volontariato 'altre' anche quelle realizzate - recita la disposizione - in attuazione di accordi internazionali sottoscritti dalla Repubblica Italiana in materia di assistenza in caso di gravi emergenze determinate da eventi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo, con sede operativa nel territorio nazionale.

Un esempio concreto di tal tipo rinvenibile nell'esperienza della protezione civile è dato - ricorda la relazione illustrativa - dalle forme di volontariato operanti per effetto dell'accordo internazionale tra la Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta.

La disposizione viene a prevedere che tali peculiari (e non assimilabili a tipologie predefinite) forme di volontariato di protezione civile possano essere riconosciute quali enti del Terzo settore (costituiti in forma specifica, secondo l'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n. 117 del 2017), secondo le disposizioni del codice del Terzo settore nonché modalità da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (*si direbbe mancare la prescrizione che debba essere sentito il Dipartimento di protezione civile*).

Articolo 37

(Contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità)

Nell'**articolo 37** è rifusa e sintetizzata una disciplina sostanziale già vigente, in ordine a **contributi** erogabili dal Dipartimento di protezione civile ad organizzazioni di volontariato operanti nel settore.

Infatti il d.P.R. n. 194 del 2001 (ossia il regolamento che disciplina la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile) prevede (agli articoli da 2 a 7) una contribuzione, volta al: potenziamento di attrezzature e mezzi; miglioramento della preparazione tecnica; accrescimento della formazione dei cittadini.

Tali finalità sono ribadite dalla disposizione, con alcune varianti terminologiche (come il riferimento alla capacità operativa - o alla "resilienza delle comunità", in luogo della formazione dei cittadini).

Ad ogni modo, nella prospettiva dell'intervento di livello nazionale il Dipartimento della protezione civile può concedere al volontariato organizzato, nei limiti degli stanziamenti destinati allo scopo, contributi finalizzati.

La disposizione demanda ad un provvedimento del Dipartimento della protezione civile la determinazione dei criteri per la presentazione dei progetti, la loro valutazione e la concessione dei corrispettivi contributi.

Il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile è adottato entro il 31 maggio di ogni anno - sulla scorta di criteri determinati, con validità triennale, previa intesa in seno alla Conferenza unificata nonché acquisito il parere del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile.

I progetti che aspirino al contributo devono essere presentati entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Nell'esercizio successivo si provvede all'istruttoria, alla concessione e all'erogazione dei contributi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Sono del pari demandati al citato provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile un insieme di aspetti applicativi.

Si tratta di: gli obblighi ai quali sono soggetti i beneficiari dei contributi; i termini per la realizzazione dei progetti ammessi a contributo; lo svolgimento degli accertamenti sulla corretta attuazione dei progetti; le modalità di revoca del contributo e le conseguenti misure.

Articolo 38
*(Partecipazione del volontariato organizzato
alla pianificazione di protezione civile)*

L'**articolo 38**, che richiama la normativa vigente in materia di partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile, prevede: la partecipazione del volontariato organizzato alla predisposizione e all'attuazione dei piani di protezione civile; l'attivazione, da parte del Dipartimento di protezione civile, di iniziative, inclusi corsi di formazione, dirette a promuovere la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile; l'applicazione dei benefici previsti agli articoli 39 e 40 del presente schema al volontariato organizzato impiegato nelle attività di pianificazione.

L'articolo 38 riprende le disposizioni contenute nell'articolo 8 del [D.P.R. 194/2001](#), volte a valorizzare la partecipazione del volontariato organizzato all'attività di pianificazione della protezione civile, coordinandole con il riordino delle attività di pianificazione e con le disposizioni in materia di integrazione del volontariato nel Servizio nazionale della protezione civile di cui rispettivamente agli articoli 18 e 32 del presente schema.

In base al **comma 1** del presente articolo, che conferma, snellendola, la norma vigente, le forme e le modalità per il coinvolgimento del volontariato organizzato di cui all'articolo 32 del presente schema nella predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile saranno concordate con l'autorità competente.

A tale riguardo viene eliminato sia il richiamo alla Legge 225/1992 sia all'articolo 108 del D.Lgs 112/1998 relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, entrambi abrogati dall'articolo 48 del presente schema (rispettivamente alle lettere a) e c)).

In ragione di tali abrogazioni viene altresì eliminato il comma 1 dell'articolo 8 del D.P.R. 194/2001. È poi eliminato anche il comma 3 dello stesso relativo alle informazioni (numero di volontari, mezzi in dotazione, tempi di impiego) che le organizzazioni di volontariato comunicano alle autorità di protezione civile con cui intendono collaborare.

Circa la possibilità per il volontariato di richiedere copia degli studi e delle ricerche disponibili in materia di protezione civile, il comma 1 inserisce il richiamo al D.Lgs 33/2013, relativo al **diritto di accesso civico** e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il **comma 2** mantiene l'obbligo per il Dipartimento della protezione civile di disporre di iniziative dirette a favorire la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 del presente schema, anche mediante appositi **corsi di formazione**. Ciò di intesa con le regioni e le province autonome interessate.

Infine, il **comma 3**, come da norma vigente, consente alle autorità competenti incaricate di predisporre e aggiornare i piani di protezione civile di cui all'articolo 18 del presente schema di **avvalersi del volontariato organizzato** al quale, se espressamente a ciò autorizzato, si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del medesimo schema.

Il D.P.R. 194/2001 viene interamente abrogato dall'articolo 48 del presente schema (lettera d)).

Gli articoli da 38 a 42 dello schema riprendono quanto previsto dalla lettera d) del comma 1, dalle lettere f) e g) del comma 2 e dal comma 4 dell'articolo 1 della legge delega.

Il comma 1 lettera d) delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle attività di protezione civile.

Il comma 2, lettere f) e g) annovera, tra i principi e i criteri direttivi a cui devono ispirarsi i suddetti decreti: la ricognizione delle forme normative primarie vigenti che regolano le materie oggetto della Legge 225/1992 e degli ulteriori provvedimenti, anche riferiti ad eventi calamitosi, che producono effetti sui tali materie al fine di assicurare coerenza giuridica; l'introduzione di appositi strumenti di semplificazione volti alla riduzione degli adempimenti amministrativi durante la fase di emergenza e di superamento dell'emergenza.

Il comma 4 prevede che i suddetti decreti fissino i criteri da seguire al fine di adottare le necessarie iniziative per la ricognizione, la modifica e l'integrazione dei provvedimenti di attuazione individuando anche gli ambiti nei quali le regioni esercitano la loro podestà legislativa e regolamentare, fatte salve le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 39

(Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile)

L'**articolo 39** reca disposizioni in materia di benefici per i volontari che partecipano alle attività di protezione civile. Tali benefici si esprimono in termini di mantenimento del posto di lavoro, del trattamento economico e previdenziale e di copertura assicurativa, da garantire anche mediante polizze integrative. Inoltre, disciplina gli aspetti relativi al rimborso ai datori di lavoro, sia pubblici che privati, per il periodo di impiego nelle attività di volontariato dei propri dipendenti. Prevede poi il rimborso anche per i lavoratori autonomi entro un limite da adeguare, con cadenza triennale, all'andamento dell'inflazione.

L'articolo in esame richiama l'articolo 9 del [D.P.R. 194/2001](#), confermandone e precisandone le finalità e l'impianto procedurale e aggiornandolo alle recenti disposizioni relative al **Terzo settore** nonché alle forme di fruizione del rimborso da parte dei datori di lavoro, di cui al D.L.189/2016.

Il **comma 1**, ricalcando le disposizioni vigenti, definisce i benefici per i volontari che aderiscono alle organizzazioni iscritte all'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34 del presente schema e che prendono parte alle attività di assistenza e soccorso, formalmente autorizzate, in occasione degli eventi emergenziali. Per quanto concerne il rilascio delle autorizzazioni che consentono la fruizione dei benefici, la norma proposta, riprendendo l'assetto dell'Elenco nazionale previsto dal citato articolo 34 (elenchi territoriali ed elenco centrale) specifica che tali autorizzazioni sono rese con comunicazione di attivazione rilasciate dal Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, e dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per i soggetti iscritti negli elenchi territoriali. Come previsto anche dalla norma vigente, tali benefici prevedono:

- ✓ il mantenimento del posto di lavoro sia pubblico che privato (lettera a),
- ✓ il mantenimento del trattamento economico e previdenziale sia in caso di lavoro pubblico che privato (lettera b),
- ✓ la copertura assicurativa (lettera c). Per quanto riguarda quest'ultima, che continua ad essere a carico delle organizzazioni di volontariato, **viene aggiornata la norma vigente** inserendo il rimando all'articolo 18 del D. Lgs 11/2017 (**Codice del Terzo settore**). Inoltre, viene

inserita la possibilità, nei limiti delle risorse disponibili, di **integrare tale copertura con ulteriori polizze** stipulate dal Dipartimento della Protezione civile o dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano nel caso in cui il volontariato organizzato partecipi ad emergenze di rilievo nazionale per periodi particolarmente lunghi oppure fuori dal territorio nazionale.

Il **comma 2** conferma la possibilità di elevare i periodi massimi di impiego del volontariato da **trenta a sessanta** giorni continuativi e da **novanta a centoottanta giorni** l'anno in casi di effettiva necessità autorizzati dal Dipartimento della protezione civile.

Il **comma 3**, richiamando le disposizioni vigenti, mantiene l'estensione dei benefici di cui al comma 1 anche ai volontari impegnati in attività di pianificazione, addestramento, formazione e promozione della cultura della protezione civile nel limite dei tempi di impiego previsti (massimo dieci giorni continuativi e fino a trenta giorni l'anno) e agli organizzatori delle suddette iniziative.

Non viene invece ripreso quanto previsto dalla norma vigente in merito all'estensione di tali benefici anche ai volontari iscritti nei "ruolini" delle prefetture, di cui all'articolo 23 del DPR 66/1981 in materia di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da calamità.

L'articolo 23 prevede che i cittadini che intendano offrire la propria opera facciano domanda alla prefettura, che, una volta accertata la loro idoneità fisica e buona condotta, li iscrive in qualità di volontari della protezione civile in appositi "ruolini".

Il **comma 4** reca disposizioni in materia di **rimborso ai datori di lavoro** sia pubblici che privati che ne facciano richiesta, per gli emolumenti corrisposti ai propri dipendenti nel periodo di impiego nelle attività di volontariato formalmente autorizzato. Rispetto alla norma vigente viene inserita la possibilità, recentemente introdotta dall'articolo 38 del D.L. 189/2016 recante interventi urgenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e convertito con modificazioni dalla Legge 229/2016, di **fruire di tale rimborso mediante credito di imposta**, nel caso di datore di lavoro privato.

Per le procedure di rimborso il comma rimanda all'articolo 40 del presente schema.

Il **comma 5** riprende le disposizioni vigenti in materia di rimborso per i lavoratori autonomi impegnati in attività di volontariato e fissa il limite di tale rimborso a **103,30** Euro giornalieri (laddove la norma vigente prevede ancora un valore espresso in Lire). Il comma introduce inoltre **l'aggiornamento triennale della suddetta cifre sulla base dell'inflazione**. L'aggiornamento è predisposto con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Infine, il **comma 6** mantiene la possibilità di fruire dei benefici e dei rimborsi di cui al presente articolo e all'articolo 40 dello schema in esame anche per le iniziative ed attività autorizzate svolte all'estero.

Non vengono riprese le disposizioni dell'articolo 9 del DPR 104/2001 relative alla programmazione delle attività di simulazione, all'esonero dei volontari da impiegare in attività addestrative e di emergenza e alle relazioni conclusive sull'attività svolta dai volontari (commi 6-8).

Il D.P.R. 194/2001 viene interamente abrogato dall'articolo 48 del presente schema (lettera d)).

Articolo 40

(Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile)

L'**articolo 40** disciplina le procedure di rimborso al volontariato organizzato e al datore di lavoro dei volontari per le spese sostenute nelle attività ed interventi autorizzati di protezione civile e, nel caso dei datori di lavoro, per gli emolumenti versati ai propri dipendenti durante tali attività. Esso riprende le disposizioni previste dall'articolo 10 del DPR 194/2011, precisandone alcuni aspetti relativi ai soggetti che effettuano il rimborso, alle spese ammesse al rimborso - da individuarsi con direttiva presidenziale - e all'estensione dei benefici di cui all'articolo 39 e al presente articolo dello schema anche a soggetti di natura professionale o altri enti del Terzo settore coinvolti.

L'articolo 40 ripropone l'articolo 10 del D.P.R. 194/2001 adeguando tale norma al nuovo impianto previsto dal presente schema. Innanzitutto al **comma 1** viene specificato che il rimborso è effettuato dal soggetto che ha autorizzato le attività e gli interventi di protezione civile. Si intendono quindi il Dipartimento di protezione civile o le Regioni e le Province autonome (a seconda che i soggetti siano iscritti nell'elenco centrale o negli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34, comma 3 lettere b) ed a) del presente schema). Le istanze di rimborso devono essere presentate a tale soggetto, che dopo aver condotto le necessarie verifiche istruttorie, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, provvede in tal senso. Viene mantenuta la possibilità, nel caso di emergenze di rilevanza nazionale di particolare durata o di interventi all'estero, che tali rimborsi possano essere oggetto di anticipazione da parte del soggetto che ha autorizzato l'attività stessa.

Il **comma 2**, snellendo la disposizione vigente che enuncia le tipologie di spese ammesse al rimborso, demanda l'individuazione delle stesse alla direttiva di cui al comma 5 del presente articolo.

Le istanze di rimborso, in base al **comma 3**, dovranno essere presentate, come avviene attualmente, entro due anni dalla conclusione dell'intervento e dell'attività.

Il **comma 4 estende i benefici** di cui all'articolo 39 dello schema in esame, nonché quelli previsti dal presente articolo, anche alle **formazioni di natura professionale** di cui all'articolo 31, comma 5 del presente

schema che partecipano alle attività di protezione civile nell'ambito delle rispettive competenze tecniche, nonché ad altri **enti del Terzo settore** che non operano nel campo della protezione civile, nel caso i suddetti soggetti siano coinvolti in situazioni di emergenza nazionale, a condizione che il loro intervento sia ritenuto essenziale.

Il **comma 5** continua a demandare la definizione delle modalità e delle procedure per la presentazione delle istanze di rimborso, della relativa istruttoria, nonché l'erogazione dei rimborsi ad apposita direttiva presidenziale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 del presente schema, acquisito il parere del Comitato nazionale di protezione civile di cui all'articolo 41 dello stesso. Fino all'entrata in vigore della suddetta direttiva permangono le disposizioni previste dagli articoli 9 e 10 del DPR 194/2011 e dal paragrafo 2 della vigente direttiva del Presidente del Consiglio 9 novembre 2012 ("Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile").

Per quanto riguarda il richiamo al Comitato nazionale di protezione civile si osserva che la norma proposta fa erroneamente riferimento all'articolo 41 laddove la disciplina relativa è contenuta nell'articolo 42 dello schema.

Il D.P.R. 194/2001 viene interamente abrogato dall'articolo 48 del presente schema (lettera d)).

Articolo 41

(Modalità di intervento del volontariato organizzato in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile o nella loro imminenza)

L'**articolo 41**, riproponendo la normativa vigente, disciplina le modalità di mobilitazione e coordinamento dell'intervento dei volontari nei casi di emergenza.

L'articolo riprende l'articolo 11 del D.P.R. 194/2001 specificando, al **comma 1**, che il coordinamento degli interventi è effettuato dalla struttura di protezione civile della Regione o Provincia autonoma di appartenenza nel caso in cui il volontariato organizzato sia iscritto negli elenchi territoriali di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a) del presente schema oppure dal Dipartimento della protezione civile, nel caso in cui esso sia iscritto nell'elenco centrale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b).

Al **comma 2** viene mantenuto l'obbligo, per i volontari che si trovino nei luoghi ove si verifica una situazione di emergenza e che siano nell'impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, di avvisare l'autorità di protezione civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso.

Il D.P.R. 194/2001 viene interamente abrogato dall'articolo 48 del presente schema (lettera d)).

Articolo 42 *(Comitato nazionale del volontariato di protezione civile)*

L'**articolo 42** reca la disciplina relativa al Comitato nazionale del volontariato di protezione civile, già previsto dall'articolo 12 del DPR 194/2001 ma mai istituito. Provvedendo al riordino della norma vigente, l'articolo specifica la durata, la composizione, le modalità operative del Comitato, adeguandolo al mutato contesto generale in cui opera la protezione civile.

Il **comma 1**, confermando il **Comitato nazionale di protezione civile** quale organo nel quale si esprime la rappresentanza del volontariato di protezione civile ai fini della partecipazione al Servizio nazionale, continua a demandare la sua costituzione ad un **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**, da adottarsi però **previa intesa** della Conferenza unificata di cui al D. Lgs 281/1997.

Si ricorda che l'art.117, comma 3 della Costituzione, come modificato con Legge costituzionale 3/2001, configura la protezione civile quale materia a potestà legislativa concorrente.

Il D. Lgs. 281/1997 prevede che per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane la Conferenza Stato - città ed autonomie locali sia unificata con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Il **comma 2** definisce la nuova **composizione del Comitato**, che, rispecchiando il nuovo assetto dell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34 del presente schema, è costituito da **due commissioni**:

- ✓ una commissione **nazionale** composta da un volontario per ciascuno dei soggetti iscritti all'elenco centrale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), designato dal rispettivo legale rappresentante (lettera a);
- ✓ una commissione **territoriale** composta da un rappresentante dei soggetti iscritti in ciascun elenco territoriale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a), designato per ciascuna Regione o Provincia autonoma in base alle rispettive discipline sulle forme di rappresentanza.

Il Comitato opera a titolo gratuito e resta in carica per **tre anni**.

In base al **comma 3** esso si riunisce **in forma plenaria** mediante incontri con i rappresentanti delle due commissioni, da esse designati in egual misura. Ciascuna commissione adotta un regolamento recante le proprie modalità di funzionamento, prevedendo un organismo direttivo, composto

da un massimo di dieci membri, avente il compito di stimolarne e promuoverne l'attività.

Il comma 4 prevede con norma transitoria che, fino all'insediamento del Comitato nazionale, continuerà ad operare la Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Si ricorda che con il DPCM del 25 gennaio 2008 è stata istituita la Consulta nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, la quale, anche su richiesta del Dipartimento della protezione civile, svolge compiti di ricerca e di approfondimento su tematiche relative alla promozione, alla formazione ed allo sviluppo del volontariato di protezione civile, nonché per il coordinamento operativo con le altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. L'attuale configurazione è definita con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2014.

Il D.P.R. 194/2001 viene interamente abrogato dall'articolo 48 del presente schema (lettera d)).

Articolo 43
(Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione)

Gli **articoli da 43 a 46**, che costituiscono il Capo VI dell'Atto del Governo in esame, riguardano misure e strumenti finanziari per l'esercizio delle attività di protezione civile.

Nel quadro della revisione della disciplina dei fondi che finanziano le attività della protezione civile, **l'articolo 43** rinomina il preesistente Fondo per la protezione civile, con riferimento allo svolgimento di attività di previsione e prevenzione. Inoltre, indica la destinazione e le finalità delle somme che il Dipartimento della protezione civile trasferisce ad altre amministrazioni statali per la realizzazione di specifici piani.

In relazione al **Capo VI** dello schema in esame, gli articoli da 43 a 46 recano una disciplina organica, in attuazione della legge 30/2017, articolo 1, comma 1, lettere *i*), *l*) e *n*), e comma 2, lettera *l*). Gli articoli 43, 44 e 45 sono dedicati, rispettivamente, ai fondi: Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione, Fondo per le emergenze nazionali e Fondo regionale di protezione civile. In tutti e tre i casi si tratta di strumenti di finanziamento già esistenti. Come previsto dalla legge di delega le disposizioni dettate dagli articoli 43, 44 e 45 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo 46, invece, interessa il personale e gli operatori del Servizio di protezione civile.

Con riferimento **all'articolo 43** in particolare, il fondo che, ai sensi del **comma 1**, sarà denominato **Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione**, corrisponde all'attuale Fondo per la protezione civile. La ridenominazione ha la funzione di determinare la destinazione delle risorse del fondo, precisando che esse servono per le **attività di previsione e prevenzione**.

Le risorse assicurate dal Dipartimento della protezione civile sono iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si ricorda come l'articolo 5, comma 5-*quinquies* della legge n. 225 del 1992, come modificato dall'[art. 10, comma 1, lett. d\), del decreto-legge n. 93 del 2013](#), avesse istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile il **Fondo per le emergenze nazionali**, per la copertura degli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi emergenziali, previsti all'art. 2 della medesima legge, relativamente ai quali il Consiglio dei ministri abbia deliberato lo stato di emergenza. Conseguentemente, il **Fondo di**

protezione civile era destinato a finanziare le attività di previsione e prevenzione, nonché il funzionamento istituzionale del Dipartimento di protezione civile presso la Presidenza del Consiglio.

La Relazione illustrativa specifica che le risorse del Fondo in questione provengono dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze, capitolo 7446.

Si ricorda che il Fondo per la protezione civile era stato creato dall'articolo 2 del [decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428](#), Misure urgenti per la protezione civile, convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 agosto 1982, n. 547](#).

Ai sensi della vigente norma istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, legge n. 225/1992 e successive modificazioni, le attività del Servizio sono volte non soltanto alla previsione e alla prevenzione bensì pure al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio (articolo 3, comma 1, della legge 225/1992). La previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi (legge 225/1992, articolo 3, comma 2). La prevenzione, a sua volta, consiste nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione si esplica in attività non strutturali, tra cui l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, l'informazione alla popolazione e le esercitazioni (legge 225/1992, articolo 3, comma 3).

Si ricorda, in proposito, che l'**articolo 2** dell'Atto in esame riprende la suddetta disciplina relativa alle attività di protezione civile, includendo nella prevenzione anche una serie di attività strutturali.

Il **comma 2** della disposizione in esame riguarda le somme che vengono trasferite dal Dipartimento della protezione civile ad altre amministrazioni statali per realizzare piani specifici, programmi, progetti. Ricalcando le disposizioni di cui all'articolo 19, comma *5-bis*, della legge 225/1992 e successive modificazioni, si stabilisce che tali somme sono versate nel bilancio dello Stato e saranno riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dei relativi stati di previsione, nello stesso anno di riferimento. Alla riassegnazione si provvederà per mezzo di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Si ricorda che la **legge delega n. 30/2017, articolo 1, comma 1, lettere i), l) e n)**, prevede l'intervento normativo da parte del Governo nei seguenti ambiti:

i) disciplina organica degli strumenti nazionali di finanziamento per l'esercizio delle funzioni di protezione civile, articolati nel Fondo nazionale di protezione

civile, nel Fondo per le emergenze nazionali e nel Fondo regionale di protezione civile;

l) disciplina, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 40, comma 2, lettera p), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle procedure finanziarie e contabili che devono essere applicate da parte dei commissari delegati titolari di contabilità speciale e disciplina dei relativi obblighi di rendicontazione, delle procedure di controllo successivo e del subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria nei rapporti giuridici attivi e passivi sorti durante la gestione commissariale, nonché nei procedimenti contenziosi e nelle attività pre-contenziose instaurati durante lo stato di emergenza e in relazione ad esso;

(...)

n) definizione del ruolo e delle responsabilità del sistema di protezione civile e degli operatori del sistema medesimo e delle relative specifiche professionali, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali e alla relativa disciplina e regolamentazione.

Il **comma 2, lettera l), dell'articolo 1 della legge 30/2017**, a sua volta, dispone che il decreto legislativo conseguente alla legge di delega non comporti variazioni degli oneri a carico della finanza pubblica.

Si segnala che tra le disposizioni oggetto di riordino, richiamate in corrispondenza della rubrica della norma in esame, vi è l'articolo **6-bis del D.L. n. 343 del 2001** (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile).

Tale norma, recante Disposizioni concernenti il Fondo per la protezione civile, ha previsto che il Dipartimento della protezione civile predisponesse entro il 31 gennaio 2002 un quadro analitico dello stato di attuazione degli interventi di protezione civile disposti a decorrere dal 1° gennaio 1995 ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Posto che tale norma, pure indicata tra i riferimenti normativi oggetto di riordino, appare risalente quanto ai riferimenti temporali, risulterebbe opportuno chiarire in che termini essa sia oggetto del riordino da parte della disposizione in esame, considerato peraltro che l'articolo 6-bis citato non risulta oggetto di abrogazione ai sensi dell'articolo 48 dello schema in esame.

Articolo 44 ***(Fondo per le emergenze nazionali)***

L'**articolo 44** stabilisce la funzione del **Fondo per le emergenze nazionali** (FEN) riaffermando l'esigenza di dare specifica evidenza contabile degli utilizzi delle risorse finanziarie del Fondo stesso.

In base al **comma 1 dell'articolo 44**, il presupposto per l'utilizzazione delle risorse del **Fondo per le emergenze nazionali** è la **dichiarazione di stato di emergenza** di rilievo nazionale da parte del Consiglio dei Ministri. Con le risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della protezione civile, si provvede infatti in caso di interventi conseguenti ad emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi sia di origine naturale, sia derivanti da attività umane, che richiedano interventi immediati con mezzi e poteri straordinari, da impiegare durante periodi di tempo limitati e predefiniti. La disposizione fa diretto riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera *c*) dell'Atto in esame (cui si rinvia).

Si rammenta che il Fondo per le emergenze nazionali fu istituito dallo articolo 10, comma 1, lettera *d*) del [decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93](#), convertito con modificazioni dalla [legge 15 ottobre 2013, n. 119](#), che è intervenuto novellando la [legge n. 225/1992](#). Già in origine la finalità di questo Fondo era la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione di interventi necessari nelle situazioni di emergenza da fronteggiare con immediatezza e mezzi straordinari (con dotazione da determinarsi annualmente per mezzo di quella che allora era la legge di stabilità).

Il **comma 2 dell'articolo 44** prescrive che, al termine di ogni anno, gli **utilizzi** delle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali siano evidenziate nell'ambito del **conto finanziario della Presidenza del Consiglio** dei Ministri, mediante un **allegato apposito**.

La disposizione riprende, in parte, il contenuto del comma 5-quinquies dell'articolo 5 della legge 225/1992, così come riformulato dall'articolo 10 del citato decreto-legge 93/2013; tale comma prevede, tra l'altro, che a decorrere dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali sia determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Si ricorda che la disciplina del finanziamento di questo fondo è dettata dai commi 1, lettera *d*) e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 93/2013 ove si prevede per il finanziamento delle prime esigenze del suddetto Fondo l'autorizzazione della spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013, con corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile, e, a decorrere dall'anno

finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali e' determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del "Fondo per le emergenze nazionali".

La relazione illustrativa che accompagna l'Atto del Governo n. 479 riferisce che all'alimentazione del Fondo si provvede secondo le vigenti disposizioni in materia di bilancio.

Sulla disciplina delle contabilità speciali per la gestione delle emergenze, si veda l'articolo 27 dello schema in esame.

Articolo 45 ***(Fondo regionale di protezione civile)***

L'**articolo 45** interessa il **Fondo regionale di protezione civile** che, sin dalla sua istituzione, sostiene gli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti e contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile di Regioni ed enti locali.

Il **comma 1** dispone che il Fondo regionale di protezione civile, iscritto nel **bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri**,

- contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali
- e concorre agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di rilievo regionale (di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), cui si rinvia).

Il Fondo regionale di protezione civile fu istituito dall'articolo 138, comma 16 della [legge n. 388/2000](#) (la legge finanziaria per l'anno 2001). In base alla norma istitutiva, era un Fondo creato allo scopo di finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali diretti a fronteggiare esigenze urgenti per calamità naturali, nonché di potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali. Sempre secondo la legge istitutiva, tale Fondo era alimentato da un contributo statale, subordinato al versamento al Fondo stesso da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma di una percentuale uniforme delle proprie entrate accertate nell'anno precedente, determinata dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle province autonome in modo da assicurare un concorso complessivo delle regioni e delle province autonome non inferiore, annualmente, al triplo del concorso statale. In base a tale norma, le risorse regionali e statali sono accreditate su un conto corrente di tesoreria centrale denominato "Fondo regionale di protezione civile" e l'utilizzo delle risorse del Fondo è disposto dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, d'intesa con il direttore dell'Agenzia di protezione civile e con le competenti autorità di bacino in caso di calamità naturali di carattere idraulico ed idrogeologico, ed è comunicato tempestivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Rispetto al quadro vigente, il **comma 1** ribadisce la finalità di potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali e, quanto alle esigenze da fronteggiare, fa riferimento piuttosto alla formulazione recata dall'articolo 7, comma 1, lettera b) dello schema in esame (cui si fa rinvio). Si tratta degli interventi diretti a fronteggiare

esigenze urgenti in relazione alle esigenze di rilievo regionale connesse ad eventi calamitosi sia di origine naturale, sia derivanti da attività umane, che richiedano interventi immediati con mezzi e poteri straordinari, da impiegare durante periodi di tempo limitati e predefiniti, disciplinati da Regioni e Province autonome nei limiti delle rispettive potestà legislative.

Il **comma 2** demanda ad apposito **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza Unificata**, la disciplina di:

- **criteri di riparto**
- modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione
- nonché le "relative attività di **monitoraggio**".

Mentre il citato articolo 138, comma 16, della legge 388/2000 subordina esplicitamente il contributo statale ai versamenti di Regioni e Province autonome al Fondo stesso, tale previsione non si ravvisa nella norma qui in esame.

Riguardo alla formulazione del comma 2 e al futuro D.P.C.M., si osserva, in primo luogo che il comma parla di risorse da destinare <<a ciascuna Regione>>, espressione che non sembrerebbe comprendere le Province autonome; in secondo luogo, che non vengono posti limiti di tempo all'emanazione del decreto.

Articolo 46 *(Strumenti organizzativi per la realizzazione delle attività di protezione civile)*

L'**articolo 46** concerne gli strumenti organizzativi per la realizzazione delle attività di protezione civile, quali il personale e gli operatori del Servizio nazionale di protezione civile.

L'articolo 46 incarica le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile di promuovere la crescita professionale specialistica del personale e degli operatori del Servizio stesso, con particolare riguardo alle **funzioni di presidio delle sale operative** e alla **rete dei centri funzionali** del Servizio, che sono preposti all'allertamento delle forze di risposta operativa in caso di emergenza.

Secondo la relazione illustrativa del provvedimento, l'invarianza finanziaria delle disposizioni dell'articolo 46 sarebbe garantita dalla clausola di invarianza finanziaria per l'intero Atto in esame, prevista dall'articolo 49 dello schema.

Attualmente, l'individuazione, i compiti, l'emanazione di norme sulle forme di partecipazione e collaborazione nonché di ulteriori regole organizzative delle strutture operative della protezione civile ricadono sotto l'articolo 11 della legge 225/1992. Le strutture operative elencate dal comma 1 dell'articolo 11 della legge 225/1992 sono: il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco quale componente fondamentale, le Forze Armate, le Forze di Polizia, il Corpo Forestale dello Stato (assorbito dal 1° gennaio 2017 nell'Arma dei Carabinieri), la comunità scientifica, la Croce Rossa Italiana, le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, le Organizzazioni di volontariato, il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico - Cnsas-Cai. Le strutture operative, insieme al Dipartimento della protezione civile, svolgono attività di monitoraggio, previsione e prevenzione delle ipotesi di rischio nonché interventi operativi, ciascuna contribuendo con le competenze tecniche, i mezzi e le professionalità di cui dispone. Tra i compiti delle strutture operative vi è quello di fornire un corretto e costante flusso di informazioni, sia a livello nazionale che a livello territoriale, con il supporto degli Enti locali e delle sale operative regionali.

La legge delega, richiamata in relazione alla disposizione qui in esame, prevede che la normativa delegata provveda alla definizione del ruolo e delle responsabilità del sistema di protezione civile e degli operatori del sistema medesimo e delle relative specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali e alla **relativa disciplina e regolamentazione** (art. 1, comma 1, lettera n), L. 30/2017).

Articolo 47
(Coordinamento dei riferimenti normativi)

Lo schema prevede (all'articolo 48) l'abrogazione della legge n. 225 del 1992, la quale disciplina il Servizio nazionale di protezione civile.

Tale disciplina è rifiuta, con le modifiche e integrazioni che si sono andate illustrando, nel decreto legislativo recato dallo schema medesimo.

A fini di coordinamento normativo, l'articolo 47 dello schema dispone pertanto in via generale che tutti i richiami alla legge n. 225 presenti in altre disposizioni normative, debbano intendersi riferiti ora al nuovo decreto legislativo che integralmente la sostituisce.

In questo articolo inoltre figura l'analitica **'tavola di corrispondenza' tra le disposizioni della legge n. 225 del 1992, abrogata, e le disposizioni del novello decreto legislativo**, a fini di trasposizione dei richiami normativi presenti in altre disposizioni.

Può valere ricordare come ogni articolo dello schema altresì rechi in intestazione (richiamati tra parentesi) i corrispondenti articoli della normativa vigente, dei quali costituiscono trasposizione o riformulazione entro il corpo normativo del decreto legislativo inteso a 'sostituire' la legge n. 225.

Siffatta indicazione (dopo la rubrica degli articoli) degli estremi della vigente fonte normativa originaria, oggetto di riassetto da parte dello schema, risponde ad un criterio direttivo posto dalla legge-delega n. 30 del 2017 (articolo 3, comma 1, lettera a)).

Articolo 48 *(Abrogazioni)*

L'**articolo 48** reca una serie di abrogazioni.

In primo luogo, si abroga la legge n. 225 del 1992, la quale disciplina il Servizio nazionale di protezione civile, posto che la disciplina viene rifiuta, con le modifiche e integrazioni illustrate, nel decreto legislativo recato dallo schema medesimo.

Si abrogano poi una serie di singole disposizioni, richiamate nel corso delle trattazioni degli articoli dello schema.

Si ricorda che, a fini di coordinamento normativo, l'articolo 47 dello schema dispone peraltro in via generale che tutti i richiami alla legge n. 225 presenti in altre disposizioni normative, debbano intendersi riferiti ora al nuovo decreto legislativo che integralmente la sostituisce, disponendo una serie di coordinamenti.

Articolo 49
(Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo 49 reca la **clausola di invarianza**.

L'articolo 49 reca la **clausola di invarianza**, prevedendo che le Amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del decreto in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 50 *(Norme transitorie e finali)*

L'**articolo 50** reca norme transitorie e finali, prevedendo che fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dallo schema in esame continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti. Le disposizioni di cui allo schema in esame si applicano alle attività, deliberazioni, atti e provvedimenti posti in essere o emanati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Il comma 1 prevede che **fino all'adozione dei provvedimenti attuativi** previsti dallo schema in esame, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

Il comma 2 specifica che le disposizioni di cui allo schema in esame si applicano alle attività, deliberazioni, atti e provvedimenti **posti in essere o emanati successivamente alla data della sua entrata in vigore**.

In base al comma 3, tutte le attività, deliberazioni, atti e provvedimenti adottati fino alla data di entrata in vigore dello schema in esame ed i relativi 'effetti', continuano ad essere disciplinati dalla normativa previgente.

La norma sembra contenere, al comma 3, un refuso, in quanto fa riferimento all'attuazione del comma 3 medesimo, anziché, presumibilmente, al comma 2 della norma.

In relazione alla formulazione del comma 1, può essere opportuno chiarire che, fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dallo schema in esame, continuano ad applicarsi le disposizioni di tipo attuativo previgenti.